

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

*Ai sensi dell'Art.100 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e allegati (ex D.lgs. 494/96 e s.m.i.)
e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81/2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*

➤ Committente:

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Struttura Complessa Tecnico, con sede in Corso Carlo Brunet, n. 19/A – 12100 CUNEO

➤ Ubicazione Cantiere:

OSPEDALE S. CROCE - VIA MICHELE COPPINO N. 26 - 12100 CUNEO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI: MANUTENZIONE PARATIE E SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

**S T U D I O
B E R T A N O**

SERVIZI PROGETTAZIONE
EDILIZIA URBANISTICA
AMBIENTE TERRITORIO

VICOFORTE - CUNEO

VIA FRANCESCO GALLO 11
12080 VICOFORTE (CN)
TELEF/FAX 0174. 56.39.61
PART. IVA 02442780041

ARCH. CLAUDIO BERTANO
CF BRT CLD 68L22 F351N

CLAUDIO.BERTANO@LIBERO.IT



Vicoforte, 25.05.2021

Il coordinatore per l'esecuzione
Arch. Claudio Bertano


[Handwritten signature of Claudio Bertano over a stamp that reads 'PRODOTTO IN ITALIA' and 'PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA']

Il Committente
Azienda Ospedaliera
S. Croce e Carle – Cuneo

L'impresa appaltatrice

INDICE

	PAG.
PREMESSE	6
1. INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE DEL PIANO (ANAGRAFICA DEL CANTIERE IN CATEGORIE, FIGURE PROFESSIONALI, ECC.)	10
2. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	20
3. MISURE GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DEL CANTIERE E DEI LUOGHI DI LAVORO	24
4. PIANIFICAZIONE DELLE FASI OPERATIVE	37
5. ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE E CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO	52
6. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE E CONSEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE DI APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE	53
7. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI RISULTANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA SIMULTANEA O SUCCESSIVA DELLE VARIE IMPRESE OVVERO DEI LAVORATORI AUTONOMI	62
8. UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE COLLETTIVA	68
9. STIMA DEI COSTI	69
10. FIRME FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE DAL PIANO	70
 ALLEGATI:	
a) SCHEDE AFFERENTI ALLA SICUREZZA PER FASI SIGNIFICATIVE DI LAVORAZIONE & PROCEDURE STANDARDIZZATE RICHIESTE DAL PRESENTE PIANO	71
b) SEGNALETICA DI SICUREZZA	99
c) IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE	101
d) PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-2019 E SIMILI	102
Rif. PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).	
e) NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO	106
f) FASCICOLO TECNICO	107



SI PREMETTE CHE QUANTO SEGUE È ANCOR PIU' PRESSANTE CONSIDERATA LA SITUAZIONE PASSATA, PRESENTE E FUTURA IN MERITO A LIMITAZIONI E PRECAUZIONI, PREVENZIONI E RICADUTE, DISPOSIZIONI E MISURE ATTINENTI IL CORONAVIRUS SARS CoV-2/COVID-2019 E SIMILI.

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

N.B. PER QUANTO NON SUFFICIENTEMENTE ESPOSTO NEL PRESENTE PIANO VALGONO, SU TUTTO, LA NORMATIVA, LE LEGGI ED I CODICI VIGENTI IN MATERIA (DI SICUREZZA, ECC.)

N.B. LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESEGUIRSI CON MASSIMA CAUTELA PREVENENDO DANNI A PERSONE E COSE, ANCHE E SOPRATTUTTO TRATTANDOSI DI LAVORI IN STRUTTURA OSPEDALIERA CON PRESENZA DI ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'AMBITO SANITARIO E PAZIENTI, OLTRE A POSSIBILI INTERFERENZE CON ALTRE DITTE/SOGGETTI EVENTUALMENTE INCARICATI PER ULTERIORI LAVORAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE PSC. L'IMPRESA DOVRA' ALLESTIRE IL CANTIERE ED ESEGUIRE I LAVORI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI RILASCIATI DAGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO AL CANTIERE IN QUESTIONE, TUTTE LE NORME, LE LEGGI E I CODICI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI SU SUOLO PRIVATO E SU SUOLO PUBBLICO NONCHE' NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, DI QUELLE RELATIVE ALLA BUONA TECNICA COSTRUTTIVA, SOLLEVANDO QUINDI DA OGNI RESPONSABILITÀ IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER EVENTUALI DANNI CAGIONATI A TERZI.

N.B. NELL'ALLESTIMENTO DI PONTEGGI/TETTOIE DI PROTEZIONE, PIANI DI LAVORO, PONTI SU CAVALLETTI, TRABATTELLI E QUANT'ALTRO OCCORRENTE AL FINE DI ESEGUIRE IN SICUREZZA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PERIMETRIALI IN QUESTIONE, L'IMPRESA APPALTATRICE DELLE OPERE DOVRA' ASSICURARE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE, DOTATI CIOÈ DI CORRIMANO E DI BARRIERE PROVviste DI FERMAPIEDE, ECC., DI BARRIERE DI PROTEZIONE, E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PIENA SICUREZZA, INCLUSA EVENTUALE REDAZIONE PIMUS E POS CON CALCOLO PONTEGGIO SE OBBLIGATORIO PER TETTOIE DI PROTEZIONE E SIMILI, GARANTENDO IDONEA GUARDIANIA E CUSTODIA DEL CANTIERE E DELL'AREA DI LAVORO CHE DOVRÀ ESSERE OPPORTUNAMENTE PERIMETRATA E SEGNALATA; DOVRANNO INOLTRE ESSERE SEGNALATI GLI ACCESSI AL CANTIERE DALLA STRADA/PIAZZA, ECC.

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERNO. GLI AVVOLGIBILI DELLE APERTURE SARANNO MANTENUTI ABBASSATI DURANTE LE FASI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO DEI SERRAMENTI, IN MODO DA FUNGERE DA BARRIERA DI PROTEZIONE ED EVITARE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO VERSO L'ESTERNO LIMITANDO INOLTRE LA DISPERSIONE DI POLVERI ALL'ESTERNO. SI RACCOMANDA IN OGNI CASO LA MASSIMA PRUDENZA DURANTE TALI OPERAZIONI, EVENTUALMENTE DOTANDO LE APERTURE DI IDONEI PARAPETTI DI PROTEZIONE E MEDIANTE UTILIZZO DI IMBRACATURE ANTICADUTA.

N.B.: CONSIDERATO CHE I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN OSPEDALE SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE POLVERI COMPARTIMENTANDO IL PIU' POSSIBILE LE AREE OGGETTO DI INTERVENTO, ADOTTANDO OGNI ACCORTEZZA NECESSARIA PER EVITARNE E RIDURNE LA PRODUZIONE QUALI AD ESEMPIO UTILIZZO DI ASPIRATORI, UMIDIFICAZIONE/INNAFFIAMENTO DI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA, TELI, UTILIZZO DI SACCHI/CONTENITORI CHIUSI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI E DI INDUMENTI DI LAVORO POLVEROSI, UTILIZZO DI INDUMENTI PULITI PER IL TRANSITO NEI PERCORSI DI ACCESSO E RECESSO ALL'AREA DI LAVORO/UTILIZZO DI TUTE DA LAVORO NELLE AREE DI CANTIERE, DA TOGLIERE E RIPORRE IN SACCHI/CONTENITORI CHIUSI DURANTE I PERCORSI, INTERFERENTI CON ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'OSPEDALE, ECC.

SI PRECISA SIN D'ORA CHE L'IMPRESA, PER IL CONSUMO DEI PASTI, NON AVRA' ACCESSO ALLA MENSA DELL'OSPEDALE, INOLTRE L'IMPRESA NON POTRA' CONSUMARE I PASTI ALL'INTERNO DI LOCALI CON PRESENZA DI ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'AMBITO SANITARIO E PAZIENTI.

IL CANTIERE DOVRÀ ESSERE IDONEAMENTE SEGNALATO, EVITANDO INTERFERENZE ESTERNE PER QUANTO POSSIBILE E DELIMITATO DAGLI SPAZI USUFRUITI/UTILIZZATI DAI PAZIENTI E ADDETTI DELL'OSPEDALE.

L'IMPRESA DOVRÀ INOLTRE ALLESTIRE IL CANTIERE ED ESEGUIRE I LAVORI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, DI QUELLE RELATIVE ALLA BUONA TECNICA COSTRUTTIVA, SOLLEVANDO QUINDI DA OGNI RESPONSABILITÀ IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER EVENTUALI DANNI CAGIONATI A TERZI.

ULTERIORI NOTE IMPORTANTI:

VANNO SEGNALATE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE TUTTE LE INTERRUZIONI ED I CAMBI DI IMPRESE.

SI RACCOMANDA L'USO DI TUTTI I D.P.I., I D.P.C. E DI TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E S.M.I.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE, QUANDO NECESSARI, CONTENITORI IDONEI, NON CASUALI MA BEN SEGNALATI, PER EVITARE AD ES. EQUIVOCI TRA ACQUA E ACIDO MURIATICO, ECC.

SI RACCOMANDA DI NON SOTTOVALUTARE I RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, CANCEROGENI, DA RADON, DA AMIANTO E SIMILI.

VISTE LE LAVORAZIONI IN PROGRAMMA, IL PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESIST. OGGETTO D'INTERVENTO E/O SUCCESSIVI INTERVENTI MANUTENTIVI, ECC., IN CASO DI LAVORAZIONI SU INTONACI, MANUFATTI VARI, DEMOLIZIONI, SCASSI E SIMILI E RIMOZIONI IN GENERE L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE PER ISCRITTO EVENTUALI RITROVAMENTI QUALI MATERIALI, MANUFATTI, ECC. A BASE D'AMIANTO O ALTRO MATERIALE SOSPETTO E AD ATTUARE LE PROCEDURE AI SENSI DI LEGGE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO CORRETTI (PROVVEDERE AL PIANO DI LAVORO, AVVISARE GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA PER, SE NECESSARIE, ATTUARE LE PRIME MISURE PIÙ URGENTI QUALI "BAGNARE" LE POLVERI SE DIFFUSE E I MANUFATTI SOSPETTI, CONFINAMENTO, ECC.).

SI PRECISA INOLTRE CHE L'INTERVENTO NON PREVEDE L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DA FORNITORI ESTERNI, MA SARA' PRESENTE UN'AREA DI DEPOSITO ESTERNA AGLI AMBIENTI DI LAVORO, PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI SERRAMENTI SMONTATI DA SMALTIRE E QUELLI NUOVI DA MONTARE;

L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRÀ OCCUPARSI DELLE PROVVISIE GIORNALIERE.

NON SONO PREVISTE LE INSTALLAZIONI DELLA BARACCA E DEL SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE, IN QUANTO L'ENTE APPALTANTE PROVVEDERÀ A DESTINARE ALCUNI SERVIZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE ESCLUSIVAMENTE AD USO DEGLI OPERAI DELLA DITTA ESECUTRICE, PER UNA DURATA ADEGUATA ALLE TEMPISTICHE INDICATE DALL'APPALTO.

ULTERIORI INDICAZIONI

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

In particolare, si precisa che il personale dell'impresa:

- verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del personale sanitario, ai sensi della disciplina sulla privacy vigente, prima dell'accesso al cantiere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, dovranno seguire le indicazioni ed eventualmente essere monitorate dalla stessa struttura ospedaliera;
- dovrà fornire idonea dichiarazione al personale sanitario attestante l'assenza di sintomi legati al Covid 19, durante la fase di controllo della temperatura corporea;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, dell'Ente Appaltante e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- dovrà avere sempre esposto in modo visibile il tesserino di riconoscimento, per l'immediata identificazione da parte del personale sanitario e ulteriori soggetti.

Si dovranno inoltre rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

SI PRECISA CHE L'IMPRESA DOVRA' ATTENERSI ANCHE ALLE NORME DI SICUREZZA GIA' ORDINARIAMENTE VIGENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA.

SPECIFICHE SULLE PICCOLE DEMOLIZIONI PREVISTE A PROGETTO (MAZZETTE MURARIE E SIMILI):

SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA DI FARE MOLTA ATTENZIONE NELLE EVENTUALI PICCOLE DEMOLIZIONI PREVISTE A PROGETTO (MAZZETTE MURARIE E SIMILI) SE NECESSARIE E NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADIACENZE DA MANTENERE PREVENENDO EVENTUALI DANNI.

PREMESSE

“..... Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione al D.lgs 163/2006 s.m.i. (ex articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 allegato XV (ex articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) e ai sensi D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

CAPO I - Disposizioni generali

1.1- (Definizioni e termini di efficacia)

1.1.1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) e ai sensi D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008.
- i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del D.lgs 163/2006 s.m.i. (ex articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
- l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all' art. 79, lettera h, e all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.lgs 163/2006 s.m.i. (ex articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
- m) costi della sicurezza: i costi indicati all'art. 100, nonché gli oneri indicati all'art. 131 del D.lgs 163/2006 s.m.i. (ex articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).

CAPO II - Piano di sicurezza e di coordinamento

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni) Allegato XV, e ai sensi D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
 - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
 - 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all' art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - b1) ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
 - b2) al rischio di annegamento;
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
- n) al rischio biologico generico da Covid-19 e simili.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicitativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predisporre il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4.ed al punto 2.3.4. e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008,

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

CAPO III - Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2., con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni) e ai sensi del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

CAPO IV - Stima dei costi della sicurezza

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni) e ai sensi del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- h) delle misure da covid-19 e simili.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (ex legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) e ai sensi D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall' articolo 132 del D.lgs 163/2006 s.m.i. (ex articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

ALLEGATO XV. 1 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex allegato I al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) e ai sensi del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (ex allegato I al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni).

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti dei PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

ALLEGATO XV. 2 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex allegato II al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) e ai sensi del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (ex allegato II al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni).

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

1) INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE DEL PIANO
(ANAGRAFICA DEL CANTIERE IN CATEGORIE, FIGURE PROFESSIONALI, ECC.)

Oggetto:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI: MANUTENZIONE PARATIE E SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO		
Categoria prevalente:	OG 1: edifici civili e industriali		
Indirizzo cantiere:	Ospedale S. Croce - Via Michele Coppino n. 26 - 12100 Cuneo		
Committente:	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Struttura Complessa Tecnico, con sede in Corso Carlo Brunet, n. 19/A – 12100 Cuneo – Tel. 0171/641111		
Progettista:	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Struttura Complessa Tecnico, con sede in Corso Carlo Brunet, n. 19/A – 12100 Cuneo – Tel. 0171/641111		
Responsabile dei lavori:	Dr.ssa Ing. Paola Maria Arneodo, Responsabile della S. C. Tecnico, Direttore Dipartimento Tecnico Logistico dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo Tel. 0171/643431, 0171/641111; e-mail: ss.gare@ospedale.cuneo.it PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it		
Dirett. dei Lavori:	Geom. Fulvio Manzone, Collaboratore tecnico – Direttore Lavori Tel. 0171/643828; e-mail: manzone.f@ospedale.cuneo.it		
Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione ed esecuzione dei lavori:	Arch. Claudio Bertano dello "studio Bertano" con sede operativa in Via Francesco Gallo n° 11 – 12080 Vicoforte (CN) – Tel./Fax 0174/563961		
Data presunta dell'inizio dei lavori in cantiere:	estate 2021		
Durata presunta dei lavori in cantiere:	2 anni		
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:	5		
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:	3		

I lavori necessari per la manutenzione delle paratie (serramenti perimetrali, tramezzature/partizioni metalliche, porte interne) e opere accessorie in alcuni locali dell'Ospedale S. Croce, ubicato in Via Michele Coppino n. 26 - 12100 Cuneo, verranno realizzati dall'impresa appaltatrice dei lavori.

Ammontare complessivo dei lavori a base d'asta: € 230.000 di cui l'importo dei lavori ammonta ad € 222.568,00 inclusa quota d'incidenza della manodopera ed € 7.432,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Qualunque interruzione, ripresa, variazione dei tempi, dei modi e/o della successione delle lavorazioni andrà tempestivamente segnalata al Coordinatore per l'esecuzione. Viene qui di seguito riportato l'elenco delle ditte che interverranno sul cantiere, con l'indicazione delle fasi lavorative svolte. Ogni ditta operante in cantiere dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) completo di tutti i dati, come richiesto nel successivo capitolo "DOCUMENTI DA TENERE A DISPOSIZIONE".

IMPRESA APPALTATRICE

(Affidamento con Deliberazione n. del, contratto rep. n. del,)

Tipo di impresa:
Ragione sociale:
Titolare: nato a il, c.f.
Località:
Città:
Telefono:
p.iva:
Iscrizione C.C.I.A.A. Cuneo:
Iscrizione Albo Artigiani:
Iscrizione Registro Imprese:

Legale rappresentante: nato a il, c.f.
Direttore Tecnico del cantiere: nato a il, c.f.
Capo cantiere: nato a il, c.f.
Capo squadra: nato a il, c.f.
Addetto alla gestione dell'emergenza: nato a il, c.f.
Addetto al primo soccorso: nato a il, c.f.
Rappr. dei lavoratori per la sicurezza: nato a il, c.f.
Medico competente: nato a il, c.f.

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

(Affidamento con Deliberazione n. del, contratto rep. n. del,)

Tipo di impresa:
Ragione sociale:
Titolare: nato a il, c.f.
Località:
Città:
Telefono:
p.iva:
Iscrizione C.C.I.A.A. Cuneo:
Iscrizione Albo Artigiani:
Iscrizione Registro Imprese:

Legale rappresentante: nato a il, c.f.
Direttore Tecnico del cantiere: nato a il, c.f.
Capo cantiere: nato a il, c.f.
Capo squadra: nato a il, c.f.
Addetto alla gestione dell'emergenza: nato a il, c.f.
Addetto al primo soccorso: nato a il, c.f.
Rappr. dei lavoratori per la sicurezza: nato a il, c.f.
Medico competente: nato a il, c.f.

NUMERI TELEFONICI UTILI (PRONTO SOCCORSO, ECC.)

Per affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in cantiere di una serie di recapiti telefonici utili.

Telefoni ed Indirizzi Utili

Carabinieri	tel. 112
Polizia	tel. 113
Vigili del fuoco	tel. 115
Pronto soccorso	tel. 118

I punti di Pronto Soccorso più vicini sono:

- Il Regina Montis Regalis Mondovì Prontosoccorso DEA
(sita in Mondovì in Via San Rocchetto, 99, tel 0174/677111).
- Il S. Croce e Carle Prontosoccorso DEA
(sita in Cuneo in Corso Monviso, 4, tel 0171/641111)

Si precisa comunque che, poiché le lavorazioni previste si svolgono all'interno dell'Ospedale S. Croce di Cuneo, in caso di emergenza sarà l'ospedale stesso ad avere la priorità ad intervenire, salvo eventuali situazioni estreme.

Il centro grandi ustioni e grandi traumi più vicino è rappresentato dal CTO di Torino via Zurletti 3.

Comune di Cuneo	tel. 0171/4441
Polizia Locale	tel. 0171/67777
Provincia di Cuneo	tel. 0171/4451

Medico di base e Medico competente VEDASI POS DELL'IMPRESA

	N. TELEFONO		N. TELEFONO
PREFETTURA - CUNEO	0171/443411	POLIZIA STRADALE DI CEVA	0174/705511
QUESTURA - CUNEO	0174/443411	POLIZIA STRADALE DI BRA	0172/429233
CARABINIERI	112	POLIZIA STRADALE DI CUNEO	0171/608811
POLIZIA	113 - 112	POLIZIA STRADALE DI MONDOVI'	0174/566811
VIGILI DEL FUOCO CHIAMATE PER SOCCORSO	115 - 112		
VIGILI DEL FUOCO DI MONDOVI'	0174/551552	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0171/445229 – 0171/640830
VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO	0171/329011 – 0171/329081	PROTEZIONE CIVILE FOSSANO	0172/634739
		PROTEZIONE CIVILE MONDOVI'	0174/559999
EMERGENZA SANITARIA 118	112	PRONTO INTERVENTO ENEL-DISTRIBUZIONE	800.00.55.17 – 803.500 (segnalazione guasti)
CROCE ROSSA ITALIANA – MONDOVI'	0174/552255	ENEL ENERGIA	800 900 860
CROCE ROSSA ITALIANA - CUNEO	0171/451613		
		TELECOM - segnalazione guasti	187
A.S.L. CUNEO	0171/450354		
A.S.L. MONDOVI'	0174/676408		
A.S.L. SALUZZO	0175/479643	ANAS (Area Compartimentale Piemonte)	011/573911
A.S.L. FOSSANO	0172/699231		
OSPEDALE MONDOVI'	0174/677111	A.R.P.A. CUNEO	0171/329211
OSPEDALE CEVA	0174/7231	A.R.P.A. TORINO	011/8153222
OSPEDALE DI CUNEO “S. CROCE E CARLE”	0171/641111		
OSPEDALE ALBA	0173/316111		
		ACDA SERVIZIO ACQUEDOTTO /FOGNATURA – CUNEO Corso Nizza 88	Tel: 0171/326711 fax: 0171/326710
COMUNE DI CUNEO	0171/4441	N° VERDE	800.194.065
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI CUNEO	0171/67777	PRONTO INTERVENTO ACDA	800.194.066
PRONTO INTERVENTO	112		

PREMESSE, MOTIVAZIONI ED UTILIZZATORI DEL PIANO, LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all'attuale quadro legislativo e normativo. L'impresa appaltatrice è la destinataria della normativa di sicurezza e igiene e come tale responsabile dell'applicazione di tutta la normativa in vigore. A titolo indicativo e non esaustivo si ricordano le seguenti normative:

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547	"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (abrogato).
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164	"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (abrogato).
D.P.R. 19 marzo 1956 n.302	"Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. 27/04/55 N.547".
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303	"Norme generali per l'igiene del lavoro" (abrogato).
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124	"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
D.M. 4 dicembre 1985	"Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione della Comunità europee" (e successive modifiche ed integrazioni).
Legge 5 marzo 1990 n. 46	"Norme per la sicurezza degli impianti" (e relativo regolamento di attuazione) (abrogato dalla Legge n°17 del 26.02.2007).
Legge 19 marzo 1990 n. 55	"Nuove disposizioni della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso etc."
D.Lvo. 15 agosto 1991 n. 277	"Attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" (abrogato).
D.Lvo 4 dicembre 1992 n. 475	"Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".
D.Lvo. 19 settembre 1994 n. 626 e D.Lvo 19 marzo 1996 n. 242 (abrogato).	"Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
D.Lvo. 14 agosto 1996 n. 493	"Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" (abrogato).
D.Lvo. 14 agosto 1996 n. 494	"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (abrogato).
D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex D.Lgs n° 494 del 14.08.1996)	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008 – Suppl. Ordinario n° 108), Testo integrato e coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla Legge 7 Luglio 2009 n° 88 (S.O. n° 110 alla G.U. n° 161 del 14.07.2009
D.Lgs n° 106 del 03.08.2009	"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (S.O. n° 142 alla G.U. n° 180 del 5 Agosto 2009.
D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459	"Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine".
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale N°13 del 20/01/82	"Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti".
D.Lvo 19 agosto 2005 n. 187	"Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni- abrogato)
D.Lvo. 235 del 08/07/03 e s.m.i.	"Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella G.U. italiana n. 198 del 27.08.2003)".
Art. 2087 del codice civile	Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 673 del codice penale	Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito).
Norme VVF di prevenzione incendi ed in particolare:	
D.M.I. 16/05/87 n. 246	"Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione".
D.M.I. 12/04/96	"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
D.M. 14 gennaio 2008	"Norme tecniche per le costruzioni"
Norme CEI relative agli impianti elettrici.	

Normativa, protocolli sicurezza, linee guida, norme di buona regola e di buona tecnica in materia di Sars-CoV-2/Covid-19 e simili.

La politica di sicurezza che sarà attuata nel cantiere si articolerà in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprenderà:

- l'attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilità del verificarsi dell'infortunio;
- la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informazione dei lavoratori operanti;
- la fornitura, dotazione e disposizioni d'uso dei mezzi di protezione personali.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art.12 del D.Lvo 494/96) e ai sensi del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e, oltre ad avere funzioni operative, rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate dall'impresa esecutrice e dal medico competente dell'impresa.

Il piano sarà utilizzato:

- dal Direttore tecnico dell'impresa e dai suoi preposti come guida per applicare le misure adottate ad effettuare la mansione di controllo;
- dai lavoratori ed in particolar modo dal loro rappresentante;
- dal Committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione dei contenuti del piano;
- dal Progettista e Direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze;
- dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

DOCUMENTI DA TENERE A DISPOSIZIONE

- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (modello A);
- Copia della denuncia dell'impianto di messa a terra (modello B);
- Copia del piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) nel caso di lavori in quota e copia dell'Autorizzazione Ministeriale alla costruzione e all'impiego dei ponteggi;
- Libretti d'uso e manutenzione delle macchine;
- Dichiarazione di conformità CE del costruttore di specifiche attrezzature (apparecchi di sollevamento, martelli demolitori, etc.) impiegati in cantiere;
- Libretti di immatricolazione degli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, o documenti inviati all'ISPESL attestanti le richieste di prima verifica;
- Verbali di verifica periodica, o documenti inviati alle sedi A.S.L. competenti, attestanti le richieste di verifiche successive alla prima;
- Annotazioni delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento;
- Annotazioni da riportare sui libretti di immatricolazione delle macchine o su schede da allegare ai libretti stessi o alle documentazioni riguardanti le richieste di prima verifica. Per gli apparecchi di portata inferiore a 200 Kg occorre, in ogni modo, effettuare e documentare le verifiche alle funi e catene annotando gli esiti su delle schede;
- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza:
 - Direttore tecnico di cantiere;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa;
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Documenti attestanti la formazione e l'informazione;
- Schede di sicurezza dei prodotti nocivi;
- Valutazione del rischio del rumore;
- Comunicazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza durante l'esecuzione dell'opera;
- Piano di sicurezza e di coordinamento **(PSC)**;
- Copia delle notifiche preliminari trasmesse all'ASL, all'Ispettorato del lavoro e all'Amministrazione concedente (Art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Piano Operativo di Sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell'Art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV e che dovrà essere consegnato al coordinatore per l'esecuzione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, da parte di ogni impresa operante nel cantiere in oggetto, e che dovrà essere comprensivo delle seguenti informazioni:
 - 1) Anagrafica aziendale del cantiere
Dovranno essere indicati la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'impresa completi del nominativo del Direttore Tecnico del cantiere, del medico competente, del R.S.P.P., del Rappresentante dei Lavoratori e degli addetti all'emergenza sul cantiere.
 - 2) Fasi lavorative previste e relativo cronoprogramma.
 - 3) Descrizione dei lavori di pertinenza dell'impresa

- La relazione, oltre alla descrizione dei lavori svolti dall'impresa, dovrà descriverne le modalità e la forza lavoro richiesta.
- 4) Personale dell'azienda impiegato
Si dovranno indicare i compiti e le responsabilità, sul cantiere in oggetto, dei seguenti componenti dell'azienda: datore di lavoro, direttore tecnico di cantiere, addetti alle emergenze.
 - 5) Organizzazione dei lavori di pertinenza
Dovranno essere indicati i servizi igienico-assistenziali forniti ed utilizzati sul cantiere dall'impresa, l'elenco dei lavoratori (distinti per mansione) e dei macchinari. L'impresa dovrà inoltre indicare un programma dei lavori e le fasi lavorative svolte.
 - 6) Esito valutazione dei rischi aziendali
In base ai lavori svolti dall'impresa sul cantiere in oggetto dovranno essere evidenziati i rischi rilevati in base alle attrezzature utilizzate, alle procedure lavorative ed alle sostanze pericolose eventualmente utilizzate.
 - 7) Stime e valutazioni
Dovrà essere riportata la valutazione del rischio rumore dei lavoratori presenti in cantiere (secondo le modalità previste dal D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 16 del D.Lgs. 494/96) e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") ed una stima della forza lavoro necessaria per l'esecuzione delle opere previste.
 - 8) Elenco della documentazione aziendale disponibile completa di:
iscrizione alla C.C.I.A.A., posizione INPS ed INAIL, iscrizione alle casse edili, registro delle vaccinazioni e delle visite mediche periodiche, verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, previste dal D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 11 del D.Lgs. 626/94), autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti per la procedura generale (Allegato XVII del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 in merito all'idoneità tecnico professionale e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
 - 9) Prescrizioni operative
La relazione descriverà le procedure operative necessarie per le fasi di lavoro svolte dall'impresa individuando l'uso e la manutenzione delle macchine utilizzate, l'ubicazione dei posti di lavoro e dei magazzini, le regole e le condizioni della movimentazione dei materiali, le disposizioni per lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie, l'elenco delle sostanze pericolose, la gestione delle emergenze e l'eventuale collaborazione con altre imprese e/o lavoratori autonomi.
 - 10) Programma di formazione ed informazione del personale
Si dovrà indicare quale programma di formazione verrà svolto, a cura dell'impresa, per l'informazione degli addetti operanti in cantiere.
 - 11) In ogni caso valgono le disposizioni ultime vigenti in materia eventualmente non citate nel presente PSC.

Protocolli di sicurezza, linee guida, norme di buona regola e di buona pratica in materia di Sars-CoV-2/Covid-19 e simili. (Distanziamento, sanificazione, presidi sanitari, ecc.)

DOCUMENTI DA INVIARE AL COMMITTENTE ED AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

DOCUMENTI SIGNIFICATIVI PREVISTI DAL D.LGS n° 81 del 09.04.2008 (ex D.LGS. 494/96) e ai sensi D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008
In ogni caso valgono le disposizioni ultime vigenti in materia eventualmente non citate nel presente PSC.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

CORONAVIRUS SARS COV-2/COVID-19, VARIANTI E SIMILI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- Decreto legge 25 Marzo 2020, n.19;

- Ordinanze dei Ministeri italiani in materia di Covid-19;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 settembre 2020;
- Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020;
- Decreto del Ministro della Salute del 04 Novembre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020;
- Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, e successiva conversione in Legge 29.01.2021 n. 6;
- Decreto Legge 05 gennaio 2021, n. 1;
- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 16 Gennaio 2021:
- Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7;
- Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 05 Marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 12 Marzo 2021;
- Decreto Legge 12 marzo 2021, n. 29;
- Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41;
- Decreto del Ministro della Salute del 26 Marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 30 Marzo 2021;
- Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
- Decreto del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 9 Aprile 2021;
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- Decreto del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;

- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 29 marzo 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 03 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 38 del 06 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 40 del 07 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
- Chiarimenti di interesse generale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 50 del 02 maggio 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 111 del 20 ottobre 2020;
- Decreto Ministro della Salute e Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 23 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 120 del 26 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 130 del 19 novembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 131 del 28 novembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 135 del 04 dicembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 139 del 12 dicembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 3 del 09 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 5 del 15 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 14 del 30 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 17 del 09 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 19 del 12 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 20 del 12 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 26 del 23 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 30 del 02 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 32 del 05 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 12 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 12 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 37 del 14 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 46 del 6 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 47 del 10 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 48 del 13 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 16 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 51 del 24 aprile 2021;

- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

- Ordinanze e decreti dei Resp. della Protezione civile nazionale e regionali;

- Disposizioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS, di altri Enti in materia Covid-19, di altre Regioni o a livello comunale e sovracomunale (dentro e fuori Regione), Enti territoriali e tutte le normative e disposizioni a cui sono soggette le imprese coinvolte nel cantiere in questione, anche quelle legate alla propria ragione sociale, sede legale, operative, ecc.;

- **Successive modifiche e integrazioni.**

- **Il quadro normativo sopra esposto è indicativo può non essere sufficientemente esaustivo quindi si rimanda comunque a tutta la normativa, protocolli sicurezza, linee guida, norme di buona regola e di buona tecnica in materia di Sars-CoV-2/Covid-19 e simili. L'impresa dovrà rispettare comunque le misure più restrittive emanate dagli enti competenti in materia, anche in funzione delle singole aree geografiche in cui è ubicato il cantiere (ad esempio Vademecum Politecnico di Torino, ecc.).**

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Per la descrizione completa degli interventi previsti si rimanda alla documentazione predisposta dall'Ente Appaltante.

In sintesi l'intervento riguarda lavori di manutenzione paratie (serramenti in metallo, opere varie ed accessorie relative) in edificio ospedaliero.

2) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRINSECHI ALL'AREA DI CANTIERE

Presenza di emissioni di agenti inquinanti

Emissioni di gas

Non presenti.

Emissione di vapori

A causa della tipologia delle lavorazioni previste e dello stato dei luoghi, non è prevedibile il rischio di emissione di vapori nel corso delle lavorazioni.

Emissioni di polvere

Durante le operazioni di manutenzione delle paratie e relative opere accessorie si potranno produrre in cantiere considerevoli quantità di polvere che va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro /utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

In tutti i casi gli operatori che saranno impegnati nelle lavorazioni dovranno essere dotati, in fase di esecuzione, degli opportuni dispositivi di protezione individuale quali mascherine, occhiali protettivi, etc.

Emissioni di rumore

Il rischio di emissioni di rumore risulta essere limitato e relativo all'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie.

In tutti i casi gli operatori che saranno impegnati in lavorazioni che prevedano l'utilizzo di macchinari rumorosi dovranno essere dotati, in fase di esecuzione, degli opportuni dispositivi di protezione individuale quali le apposite cuffie antirumore, etc.

Inoltre essi dovranno seguire con scrupolo tutte le prescrizioni contenute nei manuali di utilizzo dei mezzi e dei macchinari di volta in volta impiegati.

Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione relativa, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.

Tali indicazioni sono ancora più pressanti considerato che i lavori si svolgeranno in una struttura ospedaliera, con presenza di pazienti e addetti/impiegati/personale sanitario.

Altri rischi intrinseci all'area di cantiere

Interferenza con altri cantieri

Non è prevista un'interferenza diretta con altri cantieri.

Durante lo svolgimento dei lavori previsti dal seguente PSC, potrebbero crearsi interferenze con altri ditte o lavoratori autonomi (es. elettricisti, etc.), incaricati di lavori di manutenzione negli stessi locali oggetto di intervento.

Qualora dovessero crearsi tali condizioni verranno prodotte opportune indicazioni riguardo le misure preventive da porre in essere eventualmente illustrate attraverso schemi planimetrici.

Strade

Il cantiere è costituito dall'area di deposito per lo stoccaggio temporaneo dei serramenti perimetrali e dai locali stessi in cui si prevede la manutenzione delle paratie, all'interno dell'Ospedale S. Croce di Cuneo, situato in Via Michele Coppino n. 26 - 12100 Cuneo, in posizione centrale nella città e facilmente accessibile da Corso Monviso.

L'area di lavoro dovrà essere opportunamente segnalata e recintata, così come anche l'area esterna di deposito.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice regolare l'accesso dei mezzi e delle maestranze all'interno delle aree di lavoro tramite i sistemi di controllo che riterrà opportuni.

Altri rischi intrinseci all'area di cantiere

Le lavorazioni dovranno eseguirsi con massima cautela prevenendo danni a persone e cose, anche e soprattutto trattandosi di lavori in una struttura ospedaliera con presenza di addetti/personale/impiegati dell'ambito sanitario e pazienti, oltre a possibili interferenze con altre ditte/soggetti eventualmente incaricati per ulteriori lavorazioni escluse dal presente PSC.

L'impresa dovrà quindi allestire il cantiere ed eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori rilasciati dagli enti competenti in merito al cantiere in questione, tutte le norme, le leggi e i codici vigenti in materia di sicurezza cantieri su suolo privato e su suolo pubblico nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e di quelle relative alla buona tecnica costruttiva.

L'impresa dovrà porre attenzione ad eventuali interferenze con parti impiantistiche quali imp. elettrici, idrosanitari, tubazioni per ossigeno, ecc. specie se presenti in prossimità dei serramenti oggetto di intervento.

Rischi da Covid-19 e simili

Il rischio da contagio da SARS CoV-2/Covid-19 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: Esposizione, Prossimità, Aggregazione (fonte INAIL 23 Aprile 2020): i Cantieri e attività connesse (approvvigionamento materiali, carico, scarico, ecc.), incluse quelle d'ufficio si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

In particolare, si precisa che il personale dell'impresa:

verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del personale sanitario, ai sensi della disciplina sulla privacy vigente, prima dell'accesso al cantiere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, dovranno seguire le indicazioni ed eventualmente essere monitorate dalla stessa struttura ospedaliera;

dovrà fornire idonea dichiarazione al personale sanitario attestante l'assenza di sintomi legati al Covid 19, durante la fase di controllo della temperatura corporea;

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, dell'Ente Appaltante e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

dovrà avere sempre esposto in modo visibile il tesserino di riconoscimento, per l'immediata identificazione da parte del personale sanitario e ulteriori soggetti.

Si dovranno inoltre rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE E DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI VINCOLI CONSEGUENTI

L'area circostante la zona d'intervento è relativamente spaziosa e facilmente accessibile.

Occorrerà pertanto delimitare le varie opere di intervento, definendo le zone di passaggio, segnalate con opportuna cartellonistica e protette da appropriate opere provvisorie (ad es. rete in materiale plastico sostenuta da paletti metallici a distanza di m. 2 ove necessario). Questo allo scopo di evitare rischi di interferenza tra operazioni concomitanti.

Qualora le zone di transito fossero individuate attraverso le strutture di cantiere, esse devono essere specificatamente segnalate.

All'interno dell'ospedale, in prossimità delle aree oggetto di intervento, la segnaletica dovrà essere idonea ad avvisare gli estranei della presenza del cantiere con divieti di accesso, etc.

In caso di illuminazione naturale insufficiente, dovuta anche al fatto che si prevede di tenere gli avvolgibili dei serramenti costantemente abbassati, in modo da fungere da barriera di protezione per evitare cadute dall'alto verso l'esterno durante le operazioni di smontaggio e montaggio, le lavorazioni andranno interrotte o dovranno essere installati impianti artificiali di illuminazione integrativi compatibili con le lavorazioni svolte.

Occorrerà quindi verificare:

- la migliore disposizione spaziale del cantiere;
- la corretta sequenza temporale delle lavorazioni;
- le procedure informative necessarie tra i diversi soggetti che saranno presenti in cantiere;

il tutto per individuare modalità operative tese a minimizzare le esposizioni indebite e, in generale, per garantire il minor rischio per i lavoratori.

Rischi da Covid-19 e simili

Il rischio da contagio da SARS CoV-2/Covid-19 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: Esposizione, Prossimità, Aggregazione (fonte INAIL 23 Aprile 2020): i Cantieri e attività connesse (approvvigionamento materiali, carico, scarico, ecc.), incluse quelle d'ufficio si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE E DEFINIZIONE DELLE CONSEGUENTI MISURE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere dovrà essere delimitato fisicamente con rete metallica o in materiale plastico. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non dovranno aprirsi verso l'esterno e dovranno rimanere chiuse a chiave quando i lavori non sono in corso. Gli eventuali angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere su via pubblica dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali: nelle ore notturne, qualora l'illuminazione dell'area non sia sufficiente si dovrà provvedere a segnalare l'ingombro della recinzione con luce rossa alimentata in bassa tensione. Saranno inoltre installati segnali e scritte, tali da richiamare l'attenzione di operai o di semplici curiosi sui possibili pericoli presenti nel cantiere.

In corrispondenza dell'accesso carraio occorrerà installare idonea segnaletica che segnali la presenza e la circolazione di mezzi provenienti dal cantiere. La segnaletica adottata dovrà essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale. Per quanto riguarda il rumore, occorrerà cercare di ridurre l'emissione di rumori delle macchine ed attrezzature utilizzati adottando i provvedimenti consigliati dalla tecnica.

All'interno dell'ospedale, in prossimità delle aree oggetto di intervento, la segnaletica dovrà essere idonea ad avvisare gli estranei della presenza del cantiere con divieti di accesso, etc.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di

indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro /utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

Emissione di agenti inquinanti

Emissioni di gas

Non è prevedibile il rischio di emissione di gas nel corso delle lavorazioni.

Emissione di vapori

A causa della tipologia delle lavorazioni previste e dello stato dei luoghi, non è prevedibile il rischio di emissione di vapori nel corso delle lavorazioni.

Emissioni di polvere

Le lavorazioni previste nell'ambito del cantiere che possono generare emissioni di polvere saranno limitate alla manutenzione delle paratie e opere relative preliminari e accessorie in progetto (rimozioni e piccole demolizioni, smontaggi e rimontaggi, ecc.). Si prevede come accorgimento al fine di limitare lo spandimento di polveri la compartimentazione delle aree oggetto di intervento in cui è prevista la produzione di polvere, l'adozione inoltre di ogni accortezza necessaria quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione di eventuali materiali di risulta, l'utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali, l'utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso all'area di lavoro/l'utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante il transito nelle zone esterne al cantiere stesso, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc...

Emissioni di rumore

Il rischio di emissioni di rumore risulta essere limitato e relativo rimozioni e piccole demolizioni, allo smontaggio e montaggio dei serramenti perimetrali e lavori accessori relativi, stoccaggio e simili con utilizzo di utensili meccanici, elettrici, ecc.

In ogni caso, le attenzioni da porre per la riduzione delle emissioni di rumore sono ancora più pressanti considerato che i lavori si svolgeranno in una struttura ospedaliera, con presenza di pazienti e addetti/impiegati/personale sanitario.

Altri rischi trasmessi all'ambiente circostante

Caduta oggetti dall'alto all'esterno del cantiere

Durante i lavori di smontaggio e montaggio dei serramenti perimetrali e lavori accessori relativi l'impresa lavorerà tenendo gli avvolgibili abbassati per impedire la caduta di oggetti, utensili e materiale dall'alto. Nei casi in cui non fosse possibile, prevedere l'impiego di tettoie/passaggi coperti da posizionare a terra all'esterno in corrispondenza delle aperture perimetrali oggetto di intervento e segnalare il pericolo mediante transenne e cartelli monitori.

Possibile incendio verso l'esterno del cantiere

Data la natura delle lavorazioni previste e lo stato dei luoghi rilevato non si ravvisa rischio di incendio verso l'esterno del cantiere.

Opportune disposizioni saranno fornite da questo piano qualora dovesse rendersi necessaria la realizzazione di depositi per materiale infiammabile eventualmente presente in cantiere.

In tal caso verrà identificata la localizzazione più opportuna in ragione dei percorsi e del minor rischio rispetto all'intorno.

Comunque il verificarsi di un eventuale incendio verso l'esterno del cantiere dovrà essere tenuto sotto controllo dal preposto, al servizio di prevenzione e protezione della ditta esecutrice dei lavori fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, per evitare qualunque estensione dell'evento incidentale all'esterno dell'area di cantiere.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione/sostituzione delle paratie i rischi sono costituiti essenzialmente da rischi legati al sollevamento di carichi pesanti (lesioni lombari, schiacciamenti e ferite), rischi di urti e cesoiamenti, tagli, lacerazioni e rischi di cadute dall'alto.

Per quanto riguarda le opere impiantistiche (impianto elettrico, impianti idrotermosanitari, ecc.), eventualmente svolte da altre ditte nello stesso periodo delle manutenzioni previste dal presente PSC, i rischi presenti sono essenzialmente rischi di elettrocuzione, rischi di ustione e bruciature e lesioni alle vie respiratorie durante eventuali operazioni di saldatura, rischi legati al sollevamento di carichi.

Mezzi meccanici (autocarri, mezzi di sollevamento, ecc.) vengono inoltre utilizzati per la movimentazione dei materiali, ecc. Durante tali operazioni gli addetti sono sottoposti al rischio di cadute di carichi sospesi. Sarà necessario prevedere idonee barriere durante le operazioni da eseguire per il montaggio e smontaggio dei serramenti nel caso di necessità di tenere aperte le avvolgibili.

Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione i rischi sono costituiti essenzialmente da rischi legati al sollevamento di carichi pesanti (lesioni lombari, schiacciamenti e ferite), rischi di urti e cesoiamenti.

Al fine di ridurre e fronteggiare in maniera più efficace tali rischi saranno previsti incontri di informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione, con la partecipazione di tutti i lavoratori del cantiere come previsto nell'apposito capitolo del piano.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA CORONAVIRUS COVID-19, VARIANTI E SIMILI

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico e chimico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. In data 14/03/2020 Parti sociali e Governo hanno siglato un accordo (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) sulle misure per contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il protocollo contiene indicazioni operative per le aziende al fine di applicare in modo uniforme in tutta Italia le indicazioni emanate dalle Istituzioni per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Protocollo di regolamentazione per i cantieri edili.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

3) MISURE GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DEL CANTIERE E DEI LUOGHI DI LAVORO

CORONAVIRUS COVID-19, VARIANTI E SIMILI

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

nota1: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere verrà delimitato, recintato e ben segnalato prima dell'inizio dei lavori. E' prevista la presenza di un'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto. Alcuni lavori potranno comunque essere svolti da imprese sub-appaltatrici o lavoratori autonomi. In tale caso l'Impresa Appaltatrice dovrà informare preventivamente il Coordinatore. La stessa Impresa Appaltatrice non potrà utilizzare sul cantiere altre imprese se non dopo l'effettuazione di un incontro di formazione e di coordinamento. Quest'ultimo incontro dovrà essere effettuato alla presenza del coordinatore, o eventualmente di un suo delegato. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'organizzazione del cantiere intesa come "servizi igienico-assistenziali" e "servizi sanitari di pronto intervento". Le regole disciplinari degli "accessi e circolazione delle persone e dei mezzi", della "installazione degli impianti ed esercizio delle macchine", dei "dispositivi di protezione individuale", "dell'informazione e formazione" dovranno essere portati a conoscenza di tutto il personale. L'impresa appaltatrice e le varie altre imprese e/o lavoratori autonomi, qualora per un qualsivoglia motivo interrompano e successivamente riprendano le lavorazioni, così come di qualunque variazione dei tempi e della successione delle lavorazioni, sono tenute ad informare tempestivamente il Coordinatore per l'esecuzione.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Il Committente/stazione appaltante provvederà a destinare servizi igienico-assistenziali esclusivi per la ditta esecutrice dei lavori, all'interno della struttura ospedaliera e di locali da adibire a spogliatoio e locale ricovero.

Tali locali dedicati dovranno essere ben segnalati con idonea cartellonistica e segnaletica ed essere ad uso esclusivo dell'impresa (con apposita chiave, ecc.)

Per ulteriori chiarimenti e dettagli in merito si rimanda all'ALLEGATO XIII del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro": *"prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri"* dove vengono indicati i requisiti di spogliatoi e armadi per il vestiario, docce, gabinetti e lavabi, locali di riposo, di refezione e dormitori, ecc.

GESTIONE EMERGENZA

Qualora non venga disposto diversamente, la gestione dell'emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno designare preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 17, comma 4, D. Lgs. n. 494/96) e ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Per tale scopo, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 ex art. 4, quinto comma, lett. a) e q) D. Lgs. n. 626/94). Le misure da attuare sono riportate di seguito.

Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 all'articolo 18, comma 1, lettera t) (ex art. 12, primo comma, D. Lgs. n. 626/94) e ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati; l'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

AZIONI CHE I LAVORATORI DEVONO METTERE IN ATTO IN CASO DI INCENDIO

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

- non perdere la calma;
- valutare l'entità dell'incendio;
- telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
- applicare le procedure di evacuazione.

Sostanze infiammabili

Durante i lavori nell'area interessata non si arriva ad un uso di sostanze infiammabili che richiedono per il loro deposito in cantiere la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi ai VV.F. Qualora, nel corso delle lavorazioni, emergesse la necessità di stoccaggio delle sostanze precedentemente indicate, l'impresa appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione sia alla direzione lavori, sia al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva i quali provvederanno ad emanare le opportune prescrizioni in termini di distanze e condizioni di sicurezza, ubicazioni e riferimenti.

Piano di emergenza

Sono stati identificati come luogo sicuro, cioè come luogo in cui un'eventuale emergenza non può arrivare gli spazi identificati come luoghi sicuri secondo il Piano di Evacuazione dell'ospedale. In caso di allarme tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si possa verificare l'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non è stato precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

L'impresa dovrà compilare un apposito modulo con il quale la stessa fornisce le necessarie informazioni relative alla situazione delle sostanze infiammabili e alla personale dotazione di estintori.

Estintori presenti in cantiere

L'ospedale è già in possesso di estintori a polvere chimica della capacità non inferiore a 21 A 113 BC, anche nei locali oggetto di intervento, utilizzabili in caso di necessità. Sulla porta del locale viene esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. Ai lavoratori in cantiere viene raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.

Tuttavia l'impresa nei casi di necessità dovrà garantire l'utilizzo di ulteriori estintori e/o altri accorgimenti idonei da utilizzare in caso di incendio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, ci sarà in cantiere un adeguato numero di persone addette alla gestione dell'emergenza che devono aver frequentato apposito corso mentre agli altri lavoratori sarà consegnato, a cura dell'impresa appaltatrice, uno scritto riportante le indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure. Prima dell'inizio dei lavori sarà presentato al Direttore dei lavori, al Direttore tecnico di cantiere, al Coordinatore in fase di esecuzione o a quant'altri, con titolo, lo richiedano, copia dell'attestato di partecipazione a tale corso.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell'emergenza incendio, o di altra calamità, deve porre in atto le seguenti azioni:

- non perdere la calma;
- abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;
- percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per quanto possibile, di formare calca;
- raggiungere il luogo sicuro situato all'esterno del cantiere ed attendere l'arrivo dei soccorsi.
- gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti procedure:
- in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;
- in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:
- valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
- accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;
- servirsi dell'estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
- attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;
- raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro;
- attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.

CHIAMATA DEI SOCCORSI PUBBLICI

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, Croce Rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco precedente deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

ESERCITAZIONI

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l'anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.

L'esercitazione dovrà consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto più possibile una situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.

Nel caso in cui vi siano più vie d'esodo, è opportuno porsi come obiettivo che una di essa non sia percorribile.

L'esercitazione avrà inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si concluderà una volta raggiunto il punto di raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.

SERVIZI SANITARI E PRONTO INTERVENTO

In cantiere sarà tenuta a disposizione una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Per gravi infortuni si ricorrerà all'intervento immediato del pronto soccorso dell'ospedale di Cuneo.

Accertamenti sanitari periodici

Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, a cura dell'impresa e con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici.

Pronto soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

Ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ci sarà in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso che devono aver frequentato apposito corso. Prima dell'inizio dei lavori sarà presentato al direttore tecnico di cantiere, al coordinatore in fase di esecuzioni o a quant'altri lo richiedano, copia dell'attestato di partecipazione a tale corso.

Su tutti i veicoli ed all'interno degli uffici di cantiere/delle aree di lavoro dovrà essere presente un pacchetto di pronto soccorso contenente:

- Guanti monouso in vinile o in lattice
- 1 Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- 1 Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- 5 Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
- 1 Rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici 2 lacci emostatici
- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- TUTTI I PRESIDII SANITARI DA PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19

In tutti i luoghi o mezzi in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo soccorso viene esposta una segnaletica con croce bianca su sfondo verde e vengono tenute istruzioni per l'uso dei materiali stessi.

TABELLA INFORMATIVA

Dovrà essere collocata in sito ben visibile una tabella informativa del cantiere che contenga tutti i dati della notifica preliminare ed eventuali dati richiesti nei regolamenti comunali o in altre leggi vigenti.

Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.

ACCESSI E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI MEZZI E DEI MATERIALI IN CANTIERE

Il cantiere sarà accessibile dalla strada/piazza antistante all'Ospedale a servizio della zona. Tale accesso potrà avere limiti di altezza e di sovraccarico.

Occorrerà pertanto coordinare la circolazione dei veicoli, soprattutto durante le operazioni di scarico e carico, movimentazione dei materiali.

A tutti i mezzi che entrano nei cantieri dovrà essere imposto il limite massimo di velocità di 10 Km/orari; l'accesso alla zona dei lavori dai tratti stradali dovrà essere segnalato in conformità al codice stradale.

Sarà vietato l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di estranei mediante l'allestimento di delimitazioni, apposita segnaletica e/o eventuale servizio di vigilanza a seconda dei casi.

Per la movimentazione dei materiali potranno essere utilizzati mezzi di sollevamento.

Per la movimentazione dei carichi verranno utilizzate idonee attrezzature di imbragamento.

INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI

Il materiale di risulta (in seguito a smontaggio delle paratie da sostituire) verrà ammucchiato e caricato direttamente su autocarro per essere trasportato in apposite aree.

Qualora l'impresa debba prevedere depositi temporanei di materiali entro l'area del cantiere, tali depositi andranno ubicati in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente, tali da non costituire pericolo per i lavoratori.

In particolare sarà fatto divieto di predisporre accatastamenti eccessivi in altezza e il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi andrà effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

Aree di deposito e magazzini

Stoccaggio manufatti

Lo stoccaggio dei manufatti andrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità degli ingressi.

Stoccaggio materiali diversi

Lo stoccaggio dei vari materiali occorrenti in cantiere andrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità degli accessi.

Magazzino all'aperto

Il magazzino all'aperto andrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità degli accessi.

Magazzino in container

Qualora in cantiere dovesse essere installato un container da adibire a magazzino, detto locale dovrà essere adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato onde evitare il ristagno di acqua sotto la base. In esso verranno ricoverati gli attrezzi da lavoro e l'impianto elettrico prevedrà la messa a terra dell'intera struttura

Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti andrà effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari si provvederà a consegnare, a cura dell'impresa appaltatrice, gli stessi a ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.

Trasporto di materiale all'interno del cantiere e lungo le strade

Dovrà essere eseguito mediante idonei mezzi la cui guida dovrà essere affidata a personale pratico. I materiali saranno opportunamente vincolati e la loro velocità sarà contenuta e rispettosa della segnaletica all'uopo sistemata in cantiere. Gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi saranno preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo le specifiche norme ed eseguiti da personale pratico e capace.

Nel caso di manovre di retromarcia o spostamenti a carico completo, l'autista sarà coadiuvato da un operatore a terra.

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ESERCIZIO DELLE MACCHINE

Impianto elettrico di cantiere

Non è previsto un impianto elettrico di cantiere in quanto l'impresa utilizzerà l'impianto elettrico esistente dell'Ospedale. L'impresa dovrà in ogni caso utilizzare utensili e attrezzature idonee alla tipologia di impianto.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sarà fatta al direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e interruttore differenziale;
- esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed eseguite a regola d'arte;
- dichiarazione di conformità.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

Impianto di illuminazione

Le vie di accesso e di transito dovranno risultare visibili e facilmente percorribili durante le ore diurne. Durante le ore notturne potranno rimanere in funzione soltanto le luci strettamente necessarie per lo scopo di vigilanza. Qualsiasi modifica all'impianto si rendesse necessaria dovrà essere eseguita a cura del medesimo installatore dell'impianto elettrico il quale provvederà contestualmente a certificare la conformità alle normative in materia di sicurezza.

Altri impianti di cantiere

Eventuali posti fissi di lavoro nel cantiere dovranno essere adeguatamente protetti con specifiche tettoie contro i rischi di caduta di oggetti dall'alto.

Esercizio delle macchine e impianti

Verranno utilizzati attrezzi/utensili e macchinari di uso corrente.

Tutti i macchinari e gli utensili e le attrezzature saranno utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposti alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne l'efficienza e le condizioni di sicurezza nel corso del tempo: a tal fine l'impresa si doterà di apposite schede di macchina/attrezzatura.

Si prevede l'utilizzo dell'impianto elettrico esistente dell'Ospedale.

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto saranno collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Le modalità di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di specifiche istruzioni allegate, notificate al personale addetto ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere.

Per ulteriori chiarimenti e dettagli in merito si rimanda all'ALLEGATO V del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008: *“Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”* parte I: *“Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro”* e parte II: *“Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche”*

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183”.
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore “Uffici”.
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 “Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”.
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE , ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Nel normale impiego di mezzi di sollevamento, il carico ed il mezzo nel loro movimento possono interferire con qualsiasi tipo di ostacolo fisso o mobile presente in cantiere.

Per l'eliminazione di tale rischio di collisione con ostacoli fissi o mobili il D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e il D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex D.P.R. n. 547/1955) prevede:

- 1) l'adozione delle necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico (ex art. 169 ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547);
- 2) l'esistenza di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e, quando necessario, la sua gradualità (ex art. 173 ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547);
- 3) l'esistenza di dispositivi di segnalazione acustici e luminosi (ex art. 175 ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547);
- 4) la visibilità perfetta dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la predisposizione di un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati, nei casi di impossibilità di controllo (dal posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo (ex art. 182 ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547);
- 5) la individuazione della localizzazione di mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da eliminare o ridurre al minimo le zone di possibile rischio di interferenza, sia in fase di lavoro, sia in fase di inattività;
- 6) la programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi tra apparecchi interferenti;
- 7) il sistematico ricorso al servizio di segnalazioni previsto dal D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 182 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), ipotizzando la presenza di gru interferenti come "particolare condizione di impianto o di ambiente";
- 8) la segnalazione delle manovre (ex art. 185 ex D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Tali disposizioni sono normalmente esaustive degli obblighi per il corretto utilizzo delle gru, dovendosi escludere la possibilità tecnica di ipotizzare sistemi automatici di arresto del mezzo e del carico per una qualsiasi ipotesi di interferenza tra carichi, funi di sostegno e mezzi di sollevamento tra loro e con ostacoli fissi.

Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo livello di sicurezza può essere conseguibile mediante l'unicità di direzione del cantiere e con la previsione di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti, oltre che di programmazione e di coordinamento, anche di gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru presentanti rischi di potenziale interferenza.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'ARGANO A CAVALLETTO E SIMILI

- Sono muniti di un carrello di supporto del gruppo motore scorrevole su una trave a sbalzo, che non deve essere troppo lunga per non creare il rischio di ribaltamento. Nell'uso di contrappesi le caratteristiche devono essere indicate dal costruttore.
- Contro il pericolo di fuoriuscita del carrello dalla trave si deve provvedere installando alle estremità fermi meccanici ed inoltre il carrello deve essere dotato di sistema di bloccaggio della posizione di lavoro del carrello rispetto alla trave.
- Gli argani vanno fissati stabilmente ai sostegni o al terreno, per evitare il pericolo di ribaltamento sotto carico facendo uso di accorgimenti di sicuro bloccaggio, come dadi e controdadi, cunei, ecc.
- La carcassa del motore va collegata elettricamente a terra.
- In corrispondenza dei montanti anteriori deve essere predisposta una tavola fermapiEDE alta non meno di 30 cm.
- In rapporto alle dimensioni del materiale sollevato, si può lasciare al di sopra di tale tavola un'apertura dotata di barriera mobile inasportabile per permettere il passaggio di carichi. In alternativa si può installare un cancelletto metallico, incernierato, apribile verso l'interno.

ISTRUZIONI PER L'USO DI FUNI, CATENE E GANCI

FUNI

L'imbracatura deve essere effettuata da personale esperto utilizzando funi adatte al carico.

Le sollecitazioni alle quali vengono sottoposti i tiranti dell'imbracatura variano in relazione alle variazioni di corretto equilibrio del carico (centro di gravità) e alle oscillazioni.

Con l'aumento dell'angolo al vertice la sollecitazione dei singoli tiranti aumenta progressivamente: normalmente l'angolo deve essere pari a 60 gradi e comunque mai superiore a 120 gradi.

Funi e catene devono essere protette dagli spigoli vivi utilizzando angoli paraspigoli.

Le corde in fibre vegetali o sintetiche, a differenza di quelle metalliche, sono flessibili e non presentano rischi in punture alle mani; quelle vegetali vengono danneggiate da sostanze corrosive e anche dall'umidità: pertanto oltre che avere opportune cautele nell'impiego si deve avere cura che vengano immagazzinate in modo idoneo in ambienti asciutti e ben aerati.

Verificare sempre prima dell'uso lo stato di conservazione e di efficienza delle funi di imbracatura.

Le funi metalliche sono composte da un'anima, metallica o canapa e da trefoli, costituiti da vari fili elementari avvolti ad elica.

In considerazione che i fili elementari abbiano oppure non abbiano lo stesso senso di torsione dei trefoli si hanno funi ad avvolgimento parallelo o crociato: le prime sono più flessibili delle seconde, il cui uso comporta maggior logorio a causa dello sfregamento dei fili elementari.

Le funi metalliche hanno il vantaggio di una sicurezza di esercizio perché la rottura avviene di norma gradatamente e può quindi essere evitata se viene effettuato un sistematico ed efficace controllo preventivo.

Nella scelta di una fune occorre considerare, oltre alla resistenza alla rottura, la flessione e l'usura; una fune resistente a flessione avrà trefoli sottili, una fune resistente all'usura avrà trefoli coi fili esterni elementari di grosso diametro.

Le funi e le catene nuove devono essere accompagnate dal certificato di collaudo rilasciato dal fabbricante.

Le funi metalliche vanno ingrassate affinché non arrugginiscono per effetto dell'umidità che penetra in esse, e per lubrificare i fili e i trefoli, riducendone lo sfregamento quando la fune lavora.

L'ingrassatura serve anche a proteggere la fune dall'eventuale attacco di sostanze corrosive presenti nell'ambiente di lavoro.

L'operazione periodica di ingrassatura deve garantire la corretta spalmatura in modo da far penetrare efficacemente ed in maniera costante il grasso tra i fili.

La conservazione va fatta in magazzino asciutto, evitando che le funi siano depositate a terra.

Nello svolgimento delle funi per il reimpiego occorre evitare la formazione di nodi, che provocano la rottura dei fili quando la fune viene tesa.

I controlli periodici trimestrali previsti sulle funi dal D.M. 12/09/1959, a cura del datore di lavoro, devono essere effettuate da personale competente e devono venire annotati sul libretto dell'apparecchio o su di apposita scheda. Le funi metalliche nuove devono sempre essere accompagnate dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni previsti dal DPR 673/82.

La sostituzione di una fune va in generale effettuata se il numero di fili rotti in una lunghezza pari a 8 volte del diametro è maggiore di 10; se è rotto un trefolo; se l'usura dei fili elementari è superiore ad 1/3 del loro diametro iniziale; se vi è corrosione esterna od interna; se vi sono sfasciature, schiacciamenti, piegature, ecc.

La fune nuova deve avere caratteristiche equivalenti a quella vecchia che viene sostituita.

Alcune cause caratteristiche di rottura delle funi metalliche sono: fune schiacciata da carichi pesanti, usura dei fili dovuta a sfregamenti e corrosione, sfilamento delle asole di attacco, deterioramento della fune sulle gole rovinare dalle pulegge, avvolgimento della fune su pulegge di diametro troppo piccolo.

Spesso la rottura della fune avviene immediatamente sopra il punto di fissaggio al gancio, che è molto sollecitato per i continui movimenti di oscillazione del carico, con conseguente piegamento della fune e schiacciamento dei trefoli. La rottura della fune può avvenire anche per non aver tenuto conto dell'angolo formato dai tiranti (quanto maggiore è l'angolo da essi formato tanto minore è il carico sopportabile), oppure per non aver protetto la fune contro gli spigoli vivi del carico. In questo caso occorre interporre un angolare protettivo od altre protezioni (stracci, legno, ecc.).

L'attacco delle funi a ganci, tamburi ecc., può essere del tipo a manicotto, a morsetti a cuneo, ecc.

Le asole formate dalle funi e utilizzate come organi di presa sui ganci, devono essere sempre munite di redancia (rivestimento metallico della superficie interna dell'asola) per ridurre le sollecitazioni di tale superficie.

Nel caso di attacco a morsetti questi devono essere almeno tre.

Nel caso di morsetti a semplice ganascia quest'ultima va posizionata sul tratto lungo della fune e la staffa sul tratto corto per tutti i morsetti. Il primo di essi va posto vicino alla redancia, il capo morto della fune va fasciato, i dadi devono essere stretti nuovamente dopo l'applicazione del carico alla fune data la diminuzione che si verifica nel suo diametro.

Periodicamente, con cadenze programmate rispetto al ciclo di lavoro, controllare l'attacco in relazione al deterioramento della fune in corrispondenza dei morsetti.

CATENE

Le catene possono essere calibrate e non calibrate, a maglie corte o maglie normali.

Generalmente quelle usate negli apparecchi di sollevamento sono calibrate e a maglie corte. Gli anelli sono in tondino di acciaio dolce, saldato.

Le catene vengono usate al posto di funi qualora queste ultime risultino troppo rigide o siano esposte ad alte temperature; esse resistono meglio alla corrosione, all'abrasione ed all'umidità.

Le catene, essendo sottoposte normalmente a condizioni piuttosto gravose di esercizio, vanno utilizzate precauzionalmente ad una portata inferiore alla massima ammissibile.

Le catene nuove devono essere accompagnate dal certificato di collaudo rilasciato dal fabbricante.

Nell'uso delle catene occorre osservare diverse misure di sicurezza.

Per diminuire l'usura le catene vanno pulite frequentemente con liquidi non corrosivi e lubrificate. Le catene non vanno fatte strisciare, non vanno assoggettate a strappi specie sotto carico, non vanno schiacciate e non devono essere disposte in modo che si formino nodi.

Gli anelli non devono sovrapporsi quando la catena si distende sotto sforzo.

Quando debbano restare inattive per un certo tempo le catene vanno pulite, lubrificate e conservate in luogo idoneo, meglio se in apposite rastrelliere contrassegnate con le caratteristiche di portata delle catene stesse.

Anche per le catene, come per le funi, vanno eseguiti controlli trimestrali a cura del datore di lavoro, eseguiti da personale competente e annotati sul libretto dell'apparecchio o su di apposita scheda.

Le catene nuove devono sempre essere accompagnate dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni previsti dal DPR 673/82.

La sostituzione dell'intera catena è necessaria quando si sia verificato un allungamento superiore al 5% delle maglie o dell'intera catena, oppure una riduzione del diametro degli anelli superiore al 10%, oppure quando la catena risulti deformata o deteriorata. Le catene possono rompersi per indebolimento del metallo inossidato a causa di urti, sovraccarichi, riscaldamento a temperatura elevata, ecc.; oppure per eccessiva usura degli anelli, deterioramento od ossidazione delle saldature del tondino delle maglie, contatto ripetuto con spigoli vivi non protetti e snervamento del materiale per sollecitazioni eccessive.

GANCI

I ganci devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco oppure essere conformati in modo da impedire lo sganciamento degli organi di presa in caso di contatti accidentali o vibrazioni.

Per i ganci di tipo antincoccante il dispositivo di chiusura dell'imbocco può essere usato solo nel caso di sospensione rigida del carico. Tale dispositivo va fissato esclusivamente per mezzo di un collare o dell'apposita sede ricavata durante la fabbricazione del gancio. Il dispositivo di chiusura può essere a molla, a manicotto o manuale con posizione di chiusura assicurata da blocco meccanico. I ganci con dispositivo a contrappeso ed a manicotto non vanno usati quando vi sia pericolo di incrostazione degli organi di scorrimento. Nell'uso i ganci possono subire inacidimento, logoramenti, deformazioni ed incrinature.

Occorre effettuare periodici controlli sullo stato di efficienza del gancio e del dispositivo di chiusura dell'imbocco. Sui ganci deve essere segnata, in rilievo o incisa, la portata massima ammissibile.

I ganci nuovi devono sempre essere accompagnati dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni previsti dal DPR 673/82.

ISTRUZIONI PER L'USO DI SCALE

Ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e il D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008

Scale semplici portatili a mano devono avere i seguenti requisiti:

- devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, essere sufficientemente resistenti nei singoli elementi e nell'insieme e devono avere dimensioni appropriate al proprio uso;
- se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale superiori a 4 m va applicato anche un tirante intermedio);
- essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala;
- controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per quelle in legno usare vernici trasparenti e non opache, per non coprire eventuali rotture o deterioramenti);
- evitare l'uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto tensione;
- inclinazione della scala: per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza orizzontale della base della scala dalla verticale del punto di appoggio) deve risultare pari circa $\frac{1}{4}$ dell'altezza del punto di appoggio (angolo di 75 gradi tra scala e terreno);
- prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza; altrimenti appoggiare la scala su un tavolone di ripartizione.
- nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola ricorrendo eventualmente anche ad una tavola di ripartizione;
- non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non sistemare la scala in corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari precauzioni;
- per evitare possibilità d'inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della scala sia allo stesso livello del piano servito;
- sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare carichi ingombranti o di peso eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, sia perché le scale sono calcolate per sopportare un determinato carico massimo (di norma 120 Kg).

Nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie quando la visuale è parziale (per esempio prima di svoltare a un angolo) per evitare di colpire chiunque si trovi o transiti dall'altro lato.

Le scale ad elementi innestabili devono corrispondere ai seguenti requisiti e modalità d'uso:

- la lunghezza delle scale in opera non deve superare i 15 metri salvo particolari esigenze nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala;
- le estremità inferiori dei montanti devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli;
- durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m. e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm; i pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Scale in muratura (Art. 147 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009)

Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.

Il vano – scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini e non sbarrate per impedirvi il transito, devono esservi fissati intavolati larghi almeno 60 cm. sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 cm.

Rischio: Caduta dall'alto

Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate protezioni (collettive od individuali), da opere provvisorie, da mezzi per trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.

- Scale: dispositivi antisdrucchiolo. Le scale devono possedere dispositivi antisdrucchiolanti alle estremità inferiori dei due montanti.
- Scala: aggancio per la cintura di sicurezza. Qualora la scala risulti adeguatamente vincolata, si deve agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa.
- Scala: unico utilizzatore. E' vietata la permanenza contemporanea di più lavoratori sulla scala; deve, inoltre, limitarsi il peso dei carichi da trasportare su di essa.
- Scale: pioli o gradini superiori. Viene vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della scala.
- Scale: requisiti dei pioli. I pioli devono essere privi di nodi, incastrati nei montanti e pioli devono essere del tipo antisdrucchiolante. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
- Scala doppia: corretta posizione di lavoro. E' assolutamente vietato lavorare a cavalcioni della scala.
- Scala doppia: divieto su opere provvisorie. E' vietato l'uso della scala doppia su qualsiasi opera provvisoria.
- Scala doppia: piattaforma. E' consentito l'accesso sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa.
- Scala doppia: supporto per ponti. E' vietato l'uso della scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.
- Scale: salita e discesa. Il lavoratore che utilizza la scala, deve effettuare la salita e la discesa rivolgendo sempre il viso verso di essa.
- Scale: spostamenti laterali. Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale.
- Scale: terreno cedevole. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione.

ISTRUZIONI PER LAVORI IN ALTEZZA

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate tutte le misure atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, con l'apprestamento di idonee opere provvisorie o comunque precauzioni ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

ISTRUZIONI PER L'USO DI PIANI DI LAVORO, PONTI SU CAVALLETTI, TRABATTELLI ED ALTRE OPERE PROVVISORIE

Ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008

Art. 122 – Ponteggi ed opere provvisorie:

Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII.

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisorie:

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature:

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 125 - Disposizione dei montanti:

I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato".

La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126 – Parapetti:

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127 - Ponti a sbalzo:

Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128 – Sottoponti:

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, "per le torri di carico," per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio:

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130 - Andatoie e passerelle:

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Per ulteriori chiarimenti e dettagli in merito si rimanda all'ALLEGATO XXIII del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in merito ai contenuti minimi del Pi.M.U.S. e dall'Art. 122 all' Art.140 del Decreto per quanto riguarda ponteggi e opere provvisoriale.

L'impresa dovrà essere in regola con il Decreto Legislativo n° 235 dell'8 luglio 2003 e s.m.i., del quale si riporta di seguito stralcio significativo.

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003 e s.m.i.).

Il 19 luglio 2005 sono entrate in vigore le norme del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 235 che definisce i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro in caso di esecuzione di lavori temporanei in quota. La norma, regola in sostanza quei lavori che espongono gli addetti, al rischio di caduta da altezze superiori ai 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Il decreto definisce gli obblighi del datore di lavoro:

1) nell'uso di attrezzature per lavori in quota:

- ponteggi;
- trabattelli.

Viene confermato ovviamente il principio che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva.

2) nell'utilizzo di scale a pioli.

L'utilizzo di tali attrezzature nei posti di lavoro è giustificato quando l'impiego di altre attrezzature non sia consigliabile per oggettive cause tecniche o caratteristiche del sito. L'addetto per poter lavorare su scale a pioli deve disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri, in particolare nel caso di trasporto a mano di pesi.

3) nell'impiego di funi.

Al riguardo sono definite prescrizioni dettagliate.

Dal 19 luglio 2005 l'impresa esecutrice dovrà redigere un programma dei lavori PIMUS che definisce il piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro. Il piano dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza.

Possono eseguire ponteggi quei lavoratori (delle imprese) che, alla data del 19 luglio 2005, abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi. Detti soggetti sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione entro due anni dall'entrata in vigore della disposizione e cioè entro il 19 luglio 2007.

Possono sovrintendere l'esecuzione dei ponteggi quei preposti che, alla data del 19 luglio 2005, abbiano svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi. Detti soggetti sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione entro due anni dall'entrata in vigore della disposizione e cioè entro il 19 luglio 2007.

L'individuazione dei soggetti formatori, la durata, i contenuti, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi saranno individuati dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome

PONTEGGI FISSI/TETTOIA DI PROTEZIONE/PASSAGGI COPERTI

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO

Procedure (a carico del costruttore del ponteggio) ai sensi dell'Art. 131 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008.

Per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante chiede al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego corredata di:

- **Relazione tecnica** contenente (ai sensi dell'Art. 132 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 - ex art. 31 D.P.R. 164/1956):

- descrizione degli elementi costituenti il ponteggio, loro dimensioni con tolleranza ammissibili e schema d'insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

- indicazioni delle prove di carico cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
- **Progetto** (ai sensi dell'Art. 133 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 - ex artt. 32 e 33 D.P.R. 164/1956):
 - per i ponteggi superiori a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi d'impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici e non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
 - calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
 - disegno esecutivo
 - dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione;
 - copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie sopra descritte.
- **Documentazione** (ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
 - fotocopia dell'autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed all'impiego;
 - copia del piano di montaggio e smontaggio (Pi.M.U.S.) in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XXII del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008;
 - le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
- **Marchio del fabbricante** (ai sensi dell'Art. 135 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
 - gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
- **Montaggio e smontaggio** (ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
 - nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati;
 - nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro;
 - per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Per ulteriori chiarimenti e dettagli in merito si rimanda all'ALLEGATO XXII del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in merito ai contenuti minimi del Pi.M.U.S. e dall'Art. 122 all' Art.140 del Decreto per quanto riguarda ponteggi e opera provvisorie.

N.B. per ulteriore chiarimento e dettaglio in merito ai ponteggi si rimanda alla documentazione prodotta dalla Ditta installatrice dei ponteggi/tettoia/passaggi coperti in questione.

• **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL'IMPIEGO DEI PONTEGGI**

(ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)

Il datore di lavoro assicura che:

- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio è stabile;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori ed una circolazione sicura;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;

Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscano l'accesso alla zona di pericolo ai sensi del titolo V.

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare;
- i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
- **Manutenzione e revisione** (ai sensi dell'Art. 137 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
- Il preposto ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti;
- I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
- **Norme particolari** (ai sensi dell'Art. 138 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008)
- Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
- E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a "20" centimetri.
- E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
- E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
- Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
 - a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
 - b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
 - c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio.

PONTEGGI MOVIBILI/TRABATTELLI

- **Ponti su cavalletti** (ai sensi dell'Art. 139 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009)
- I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
- I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.
- **Ponti su ruote a torre** (ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009)
- I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota".
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII.
- La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

SI RACCOMANDA DI NON SOTTOVALUTARE I RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, CANCEROGENI, DA RADON, DA AMIANTO E SIMILI. VISTE LE LAVORAZIONI IN PROGRAMMA, IL PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESIST. OGGETTO D'INTERVENTO E/O SUCCESSIVI INTERVENIENTI MANUTENTIVI, ECC., IN CASO DI LAVORAZIONI SU INTONACI, MANUFATTI VARI, DEMOLIZIONI, SCASSI E SIMILI E RIMOZIONI IN GENERE L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE PER ISCRITTO EVENTUALI RITROVAMENTI QUALI MATERIALI, MANUFATTI, ECC. A BASE D'AMIANTO O ALTRO MATERIALE SOSPETTO E AD ATTUARE LE PROCEDURE

AI SENSI DI LEGGE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO CORRETTI (PROVVEDERE AL PIANO DI LAVORO, AVVISARE GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA PER, SE NECESSARIE, ATTUARE LE PRIME MISURE PIÙ URGENTI QUALI “BAGNARE” LE POLVERI SE DIFFUSE E I MANUFATTI SOSPETTI, CONFINAMENTO, ECC.).

SI RACCOMANDA ALL’IMPRESA DI FARE MOLTA ATTENZIONE NELLE EVENTUALI PICCOLE OPERE DI DEMOLIZIONE PREVISTE A PROGETTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADIACENZE DA MANTENERE.

Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL’INDICE DEL PRESENTE PSG)

4) PIANIFICAZIONE DELLE FASI OPERATIVE

Fase : PREVENZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19, VARIANTI E SIMILI

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico e chimico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. In data 14/03/2020 Parti sociali e Governo hanno siglato un accordo (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) sulle misure per contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il protocollo contiene indicazioni operative per le aziende al fine di applicare in modo uniforme in tutta Italia le indicazioni emanate dalle Istituzioni per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Protocollo di regolamentazione per i cantieri edili.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSG)

REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI CANTIERE

Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'ALLEGATO XVIII durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

A questo scopo dovranno essere allestite le vie di circolazione carrabile e pedonale interne al cantiere:

Percorsi carrabili: aree di sosta.

Predisporre adeguate aree per il parcheggio di automezzi e macchine operatrici.

Percorsi carrabili: ostacoli.

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Percorsi carrabili: pendenze.

I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Percorsi pedonali nel cantiere.

Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali e di circolazione per le macchine con relativa segnaletica.

Velocità delle macchine.

Stabilire le velocità massima (15 Km/h max) da tenere in cantiere per le macchine, ed apporre idonea segnaletica.

Percorsi carrabili: aree di sosta.

Far sostare la macchina in una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la presenza della macchina.

Percorsi carrabili: ostacoli.

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.

Percorsi pedonali nel cantiere.

Rispettare scrupolosamente la viabilità predisposta, senza invadere i percorsi pedonali.

Velocità delle macchine.

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti nel cantiere e comunque a valori tali da poterne mantenere costantemente il controllo.

Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a passo d'uomo.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche e vuoti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

Rif. Normativi: D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

(ex D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8 – 215 e ex D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.4)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183".
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore "Uffici".
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 "Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE , ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

Attrezzo: Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura (in legno o in acciaio ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta).

Rischi: le possibili cause di infortunio sono conseguenti al contatto traumatico con la parte lavorativa dell'utensile, sia di chi lo adopera che di terzi, o al cattivo stato dell'impugnatura.

Prevenzioni: dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi contenitori, quando non utilizzati.

Rischio: Caduta dall'alto

Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate protezioni (collettive od individuali), da opere provvisorie (trabattelli, scale, ecc.) o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.

Rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello:

materiali caduti durante il trasporto argani ecc., o da autocarri, carrelli elevatori ecc., o da opere provvisorie, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature, ecc.

Protezione delle postazioni di lavoro. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Trasporto dei carichi. Evitare di effettuare brusche manovre di avvio o di arresto, in particolare a macchina carica.

Movimentazione carichi. Non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove lavorano o sostano persone.

Sistemazione del carico sulla macchina. Assicurarsi che il carico da trasportare sia sempre ben sistemato.

Rif. Normativi: D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (ex D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.11 e ex D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183".
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore "Uffici".
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 "Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE , ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

Rischio: Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni

Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere prescrizioni organizzative

<u>Percorsi carrabili: aree di sosta.</u>	Predisporre adeguate aree per il parcheggio di automezzi e macchine operatrici.
<u>Percorsi carrabili: ostacoli.</u>	Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
<u>Protezione e sicurezza delle macchine.</u>	Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
<u>Raggio d'azione macchine.</u>	Predisporre sbarramenti e segnaletica di sicurezza intorno all'area di azione delle macchine.
<u>Norme generali di guida nel cantiere.</u>	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
<u>Operazioni di manutenzione: divieto.</u>	Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi in movimento della macchina, salvo ciò non sia espressamente prescritto nelle istruzioni di manutenzione della macchina.
<u>Percorsi carrabili: aree di sosta.</u>	Far sostare la macchina in una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la presenza della macchina.
<u>Percorsi carrabili: ostacoli.</u>	Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.
<u>Posizione di guida del conducente.</u>	Mantenere sempre la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi all'esterno (ostacoli fissi, rami, altri automezzi, caduta gravi, ecc.)
<u>Raggio d'azione macchine.</u>	Controllare, prima d'iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa.

Rif. Normativi: D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
(ex D.P.R. 27/4/1955 n.547 artt.41 – 48)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183".
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore "Uffici".
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 "Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE, ecc., INAIL, ecc, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

Rischio: Colpi, tagli, punture, abrasioni

Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione specifica, per contatto con l'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere. Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro.

Rischio: Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche, dermatiti causate dal contatto con solventi, detersivi, malte cementizie, resine o, in più generale, con sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto).

Nella pulizia dei pezzi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, gasolio, ecc. ma gli appositi liquidi detersivi ininflammabili e non tossici.

Rischio: Elettrocuzione

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.

Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

Rif. Normativi: D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
(ex D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183".
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore "Uffici".
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 "Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE, ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

Rischio: Getti o schizzi

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute.

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe.

Rischio: Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, aerosol.

Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di varia natura.

Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

Inumidimento del materiale.

Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.

Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta all'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.

Rif. Normativi: D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (ex D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387 e ex D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183".
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore "Uffici".
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 "Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE , ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

Rischio: Incendi o esplosioni

Lesioni conseguenti ad incendi od esplosioni conseguenti alla combustione di recipienti contenenti sostanze chimiche altamente deflagranti.

Rischio: Investimento e ribaltamento

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici, furgoni e simili o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità. Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità.

Percorsi carrabili: pendenze. I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Percorsi pedonali nel cantiere. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali e di circolazione per le macchine con relativa segnaletica.

Sosta della macchina. Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi.

Velocità delle macchine. Stabilire la velocità massima (15 Km/h max) da tenere in cantiere per le macchine, ed apporre idonea segnaletica.

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità.

Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore dovrà accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verrà assistito da personale a terra.

Percorsi pedonali nel cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilità predisposta, senza invadere i percorsi pedonali.

Sosta della macchina. Ogni qualvolta si arresta la macchina si dovrà spegnere il motore, posizionare i comandi in folle ed inserire il freno di stazionamento.

Velocità delle macchine. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti nel cantiere e comunque a valori tali da poterne mantenere costantemente il controllo.

Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a passo d'uomo.

Rif. Normativi : D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(ex D.P.R. 27/4/1955 n.547 artt. 8 – 182 – 215e ex D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.4)

- Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, n. 183”.
- Regolamento europeo 4 Maggio 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 Maggio 2018, n. 61 di adozione dello strumento OiRA (Online Interactive Risk Assessment – software di valutazione interattiva dei rischi on line realizzato dall'Agenzia Europea della salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicato al settore “Uffici”.
- Circolare INAIL n. 31 – Ministro del lavoro e delle politiche n. 13 del 25 Luglio 2018 “Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 Maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”.
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI (PROT. CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 CANTIERI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCI, UPI, Anas spa, ANCE, ecc., INAIL, ecc , tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Tutte le norme di buona tecnica, norme di buona regola e linee guida internazionali, nazionali, regionali, comunali e locali, Enti territoriali, incluso Vademecum Politecnico di Torino 22 Aprile 2020 e smi.

RISCHIO RUMORE

1. Misure tecniche, organizzative e procedurali:

- il datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte;
- i luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore superiore a 90 dBA devono essere perimetrati, soggetti ad una limitazione dell'accesso e devono essere corredati di segnaletica appropriata.

2. I datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore superi gli 80 dBA, su:

- i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex D. Lgs. N. 277/91) e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
- la funzione dei DPI per l'udito e le circostanze in cui ne è previsto l'uso;
- il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
- i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.

3. Uso dei DPI:

- i datori di lavoro devono fornire idonei DPI dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore sia superiore a 85 dBA;
- i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito.

4. Controllo sanitario:

- i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;
- i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 90 dBA, indipendentemente dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;
- il controllo sanitario è esteso anche al personale esposto a livelli di rumore compresi tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità.

Rischio: Rumore dBA 80 / 85

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: esposizione compresa tra 80 e 85 dBA.

Controllo sanitario: esposizioni tra 80 e 85 dBA.

Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

Detto controllo comprende:

- a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.

Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

Informazione e formazione: esposizione tra 80 e 85 dBA.

Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

- a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- b) le misure adottate;
- c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
- e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
- f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative.

Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine.

Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.

Rischio: Rumore dBA 85 / 90

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: esposizione compresa tra 85 e 90 dBA.

Controllo sanitario: esposizioni > 85 dBA.

I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.

Detto controllo comprende:

- a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nel D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex allegato VII del DPR 277/91) e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.

Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA. e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

Esposizione tra 85 e 90 dBA: adempimenti.

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.

I mezzi individuali di protezione dall'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.

I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.

Informazione e formazione: esposizione > 85 dBA.

Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

- a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- b) le misure adottate;
- c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le corrette modalità di uso;
- e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
- f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro;
- g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative.

Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine.

Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.

Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.

GLI IMPIANTI ELETTRICI

Istruzioni per il personale di cantiere:

- Evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione
- Quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico segnalarla subito al responsabile del cantiere.
- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati
- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine od utensili
- L'allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc. deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte.
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione
- Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina od utensile sia aperto (macchina ferma)
- Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (tolta tensione alla presa)

- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano, o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale), non cercare di risolvere il problema da soli, ma avvisare il responsabile del cantiere o l'incaricato della manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute da lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo.

Saranno inoltre disponibili in cantiere cuffie, tappi auricolari, cinture di sicurezza, mascherine, occhiali schermi facciali e quant'altro necessario, da adottare qualora lo impongono le circostanze.

Di seguito vengono fornite alcune schede sui principali D.P.I. da utilizzare, nelle quali vengono riportate alcune indicazioni circa:

- i pericoli e le situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il mezzo;
- la scelta del mezzo in funzione dell'attività;
- le istruzioni per gli addetti.

GALZATURE DI SICUREZZA



NO



SI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- urti, colpi, impatti e compressioni
- punture, tagli e abrasioni
- calore, fiamme
- freddo

SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- scarpe di sicurezza con suola impermeabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, rimozioni, maneggiamento carichi e simili
- scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti
- scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- nei luoghi di lavoro utilizzare sempre le calzature di sicurezza idonee all'attività (scarpa, scarponcino, stivale)
- rendere disponibile nel cantiere informazioni adeguate su ogni D.P.I. utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore.

CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA



NO



SI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- urti, colpi, impatti
- caduta materiali dall'alto

SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)
- il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza
- l'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri D.P.I., vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione
- verificare che il D.P.I. riporti la marchiatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o altri Paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- rendere disponibile in cantiere informazioni adeguate su ogni D.P.I. utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- l'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si eseguono lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto
- l'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possono pregiudicare la resistenza del D.P.I.


CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA



NO

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- Caduta dall'alto



SI


SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i D.P.I.
- per lavori di breve entità con esposizione verso vuoti, montaggio e smontaggio ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti e simili, etc.
- si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali in modo da ripartire in maniera ottimale le sollecitazioni dovute all'arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce; tali cinghie confluiscono in un unico punto sul dorso in posizione alta corrispondente all'anello per l'attacco alla fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve limitare la caduta a non più di 1,5 m. Sono da evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si trovi più in basso del punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza della caduta tende ad aumentare. La fune deve essere collegata al punto di attacco del lavoratore tramite un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) che entrano in azione quando lo sfilamento supera 1,5 m/s perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto elevate
- verificare che il D.P.I. riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di conformità CE.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
- periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO



NO

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- rumore presente nei cantieri per il funzionamento contemporaneo di varie macchine o per lavorazioni particolari o attrezzature per la pulizia.

SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- per lavori che richiedono l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose
- la scelta di tale D.P.I. va valutata tenendo conto del fatto che l'attenuazione del rumore e la relativa diminuzione di sensibilità uditiva possono comportare una minor capacità di sorveglianza e quindi rischi aggiuntivi per l'operatore
- verificare che il D.P.I. riporti il marchio CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. Farsi rilasciare la dichiarazione di conformità CE.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

- I dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi:
 - 1) cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in schiuma poliuretana; le cuffie vanno indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le orecchie (assicurarsi che le coppe coprano saldamente le orecchie senza alcuna interferenza con le stanghette degli occhiali); ogni lavoratore è tenuto a conservare le cuffie in ambienti sicuri ed asciutti. In presenza di rumori elevati le cuffie sono le migliori protezioni da usare anche se pesanti e ingombranti, la compressione sulle orecchie risulta spesso fastidiosa, sono mal tollerate in ambiente caldo, non sono adatte per un uso prolungato perché isolano l'individuo dall'ambiente circostante
 - 2) inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliuretana; sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono continuamente esposti ad ambienti rumorosi, specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed umidità. A differenza delle cuffie danno un limitato surriscaldamento dell'orecchio e un minore isolamento dell'individuo dall'ambiente esterno, possono essere quindi portati più a lungo. Si indossano ruotando il tappo tra le dita fino a ridurne il diametro ed inserendo lo stesso nel condotto auricolare.
 - 3) Inserti auricolari in gomma riutilizzabili; sono già pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono raccomandati per lavoratori esposti ad intensi rumori intermittenti. I tappi devono essere lavati spesso ed essere sostituiti quando risulti impossibile la pulizia.
- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'impresa sull'uso del D.P.I.



SI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- demolizione di porzioni murarie, molatura di parti metalliche, saldatura, rimozione e frantumazione di schegge, operazione di scrostamento.

NO



SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- per lavori che richiedono l'utilizzo di attrezzature per demolizione, molatura, scrostatura e simili
- la scelta del D.P.I. va valutata tenendo conto del tipo di rischio a cui è sottoposto l'operatore:
 - 1) agenti meccanici (colpi bruschi, perforazioni, particelle ad alta velocità)
 - 2) esposizione e radiazione (saldature, raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti)
 - 3) esposizione termica (freddo, calore, fiammate)
 - 4) rischi chimici (polveri, liquidi, corrosivi, solventi)
- verificare che il D.P.I. riporti il marchio C.E. e la nota informativa rilasciata dal produttore
- farsi rilasciare la dichiarazione di conformità C.E.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

La scelta del D.P.I. per gli occhi ed il viso deve essere fatta in relazione al tipo di relazione che si intende eseguire. Si ricorda che la protezione degli occhi e del viso si può ottenere sia con dispositivi specifici che con sistemi più complessi quali ad esempio i cappucci per saldatori, gli scafandri o elmetti con visiera.

OCCHIALI A STANGHETTA CON RIPARI LATERALI

OCCHIALI A MASCHERINA ANTIPOLVERE

OCCHIALI A MASCHERINA ANTIACIDO

OCCHIALI A COPPA PER SALDATORI

MASCHERE PER SALDATORI

VISIERA SEMPLICE CON BARDATURA (con schermo trasparente o colorato)

VISIERA CON PROTEZIONE DELLA FRONTE (con schermo trasparente o colorato)

VISIERA PER ELMETTO (con schermo trasparente o colorato)

Le visiere possono essere equipaggiate anche con schermi di materiale refrattario (accoppiati con tessuti alluminizzati), di rete finissima o materiali rigidi.

SI



CARATTERISTICHE

- Gli occhiali provvedono alla sola protezione degli occhi, mentre le visiere (se dimensioni adeguate) e le maschere per saldatori assolvono anche alla protezione del viso.
- Gli schermi visivi (lenti) non devono prestare aberrazioni ottiche tali da non compromettere la visione dell'operatore. Le classi ottiche vengono fissate nella norma europea EN 166 e vanno da 1 a 3 in funzione del tipo di lavoro che si deve eseguire. Gli schermi visivi devono riportare la marcatura C.E. prevista nelle forme richiamate dalle norme specifiche.
- I vetri e le latrine impiegati per la protezione in operazione di saldatura devono avere un grado di protezione diverso in funzione del grado di luminosità sviluppato dall'elettrodo o dalla fiamma (saldatura ossiacetilenica o saldatura ad arco nelle diverse tecniche)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- Rimozione e frantumazione di schegge, preparazione di malte, saldatura

SCELTA DEI D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- Per lavori che richiedono l'utilizzo di attrezzature per demolizione, molatura, scrostatura e simili.
- La scelta del D.P.I. va valutata tenendo conto del tipo di rischio a cui è soggetto l'operatore:
 - 1) rischi di natura chimica (polveri, fumi, sabbie, gas)
 - 2) rischi termici (freddo, calore, fiammate)
 - 3) rischi legati all'ambiente (carenze di ossigeno, concentrazioni elevate)
 - 4) rischi di natura biologica (batteri, virus)
- Verificare che il D.P.I. riporti il marchio C.E. e la nota informativa rilasciata dal produttore.
- Farsi lasciare la dichiarazione di conformità C.E.

NO



SI



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

Occorre innanzitutto verificare se occorre impiegare un respiratore antigas, antipolvere o una combinazione dei due. Quindi per prima cosa occorre determinare la natura del contaminante ed individuare il filtro idoneo.

FILTRI ANTIPOLVERE: sono idonei per la protezione da:

Polveri e fibre: particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi

Fumi: particelle molto fini (inferiori a 0,4 micros): si formano quando si fonde o vaporizza un metallo che si raffredda velocemente

Nebbie: minuscole goccioline liquide. Possono essere base acquosa o base organica.

FILTRI ANTIGAS: sono idonei per la protezione da:

Gas: sostanze in fase gassosa a pressione e temperatura ambiente. Possono essere a colori ed incolore e possono diffondersi molto velocemente anche a grande distanza.

Vapori: sono la forma gassosa di sostanze che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente. Es. solventi delle vernici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

NO



ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL D.P.I.

- Montaggio e smontaggio del ponteggio, trabattello, ponte su cavalletti e simili, movimentazione carichi, preparazione di malte, manipolazione e taglio materiali metallici e/o taglienti, saldatura, lavori di tensione elettrica.

SCELTA DEL D.P.I. IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- Per lavori che richiedono la manipolazione di malte o materiali metallici e/o tagliente, movimentazione carichi in genere.
- La scelta del D.P.I. va valutata tenuto conto del tipo di rischio a cui è soggetto l'operatore:
 - 1) rischi meccanici (taglio, strappo, impatto)
 - 2) rischi di natura chimica (acqua, detergenti, acidi)
 - 3) rischi di natura biologica (virus, batteri)
 - 4) rischi termici (caldo, freddo, fiammate, scintille)
 - 5) rischi inerenti a organi vibranti (attrezzi vibranti, elementi di comandi normali)
 - 6) rischi elettrici
- Verificare che il D.P.I. riporti il marchio C.E. e la nota informativa rilasciata dal produttore
- Farsi rilasciare la dichiarazione di conformità C.E.

SI



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

La scelta del D.P.I. per gli arti superiori deve essere fatta in relazione al tipo di lavorazione che si intende eseguire. In particolare i guanti possono proteggere da urti meccanici, aggressioni chimiche, elettriche o termiche.

Si ricorda, in particolare l'uso di guanti nelle fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio e nei casi in cui si eseguono operazioni di saldatura, manipolazioni di spigoli vivi (esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine) e nella manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi o alcalini.

Le tipologie del D.P.I. dovranno essere quindi scelte in funzione del lavoro da eseguire tra: guanti per rischi meccanici; guanti per rischi chimici; guanti per protezione da calore e fuoco; guanti elettricamente isolanti.

DIREZIONE DEL CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI

L'impresa provvederà a segnalare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, il quale dovrà garantire l'applicazione dei piani di sicurezza e vigilare affinché vengano disposte ed attuate tutte le misure di sicurezza relative all'ambiente di lavoro, all'igiene, all'incolumità degli addetti ai lavori e non.

Si ricorda che il destinatario delle norme è l'impresa esecutrice e che l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese appaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'appaltatore.

In particolare, l'impresa, attraverso il suo titolare, dovrà:

- disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro, in modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
- collaborare con i dirigenti, i preposti e i lavoratori, renderli edotti ed aggiornati sulle esigenze della sicurezza del cantiere e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
- mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del piano al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed in particolare avrà il compito di:

- programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro;
- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rendere edotte le ditte appaltatrici e subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza;
- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona condizione, provvedendo a far effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

Coloro che sovrintenderanno le attività (preposti) avranno il compito di:

- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;
- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi individuali di protezione; aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza relative ai rischi specifici cui sono esposti.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà il compito di attuare le norme previste dall'art 91 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 5 del D.Lgs. 494/96) e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

- durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;
 - b) predispone un fascicolo "adattato alle caratteristiche dell'opera", i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
- Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà il compito di attuare le norme previste dall'art 92 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 5 del D.Lgs. 494/96) e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento "ove previsto" e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo "ove previsto", adegua il PSC e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento all' Azienda Unità Sanitaria locale (ASL) e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti.
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- Nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il Coordinatore per l'esecuzione oltre a svolgere i compiti sopra descritti, redige il PSC e predispone il fascicolo i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 Maggio 1993

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

- Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista;
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009.
- La disposizione di cui sopra si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi sopra citati.
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa "o ad un lavoratore autonomo":
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale "delle imprese affidatarie", delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese "e dei lavoratori autonomi" del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI", il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);
- In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi" è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
- La disposizione di cui al comma 3 dall'art 90 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 per cui il committente designa il coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

- I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26."

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3".

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Il datore di lavoro avrà il compito di attuare le norme previste dall'art. 97 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria "verifica le condizioni di" sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
 - Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all' **ALLEGATO XVII: IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**
- Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese "le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata," dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) "documento unico di regolarità contributiva "di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;"
 - d) "dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria "ove espressamente" previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2".
- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
 - In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
 - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione."

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà esser continuamente tenuto sotto controllo lo stato dell'ambiente esterno ed interno del cantiere, con particolare riguardo alle recinzioni, alle vie di transito, ai trasporti, allo stato delle opere preesistenti e di quelle in costruzione fisse o provvisorie, alle reti dei servizi tecnici, alle macchine, impianti ed attrezzature dei diversi luoghi e posti di lavoro, ai servizi igienico-assistenziali e di quant'altro può influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti e dei terzi.

Tutte le persone che accedono al cantiere pur non essendo appaltanti o sub-appaltati autorizzati (p.e. visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di commercio, etc.), dovranno essere accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento indicate dall'accompagnatore.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro saranno fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato sarà chiarito agli addetti.

Le modalità d'impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre verranno richiamate mediante avvisi chiaramente leggibili. Eventuali punti di particolare pericolo saranno contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizioni e salvataggio.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle e completarle. Tale segnaletica dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex D.Lvo n. 493 del 14/08/96) e successivo D.Lgs n° 106 del 03.08.2009. recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Cartelli di avvertimento Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l'esatto significato del messaggio.

Cartelli di divieto Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possano essere rischiosi. Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l'esatto significato del messaggio.

Cartelli di prescrizione Prescrivono i comportamenti, l'uso dei D.P.I., l'abbigliamento e le modalità finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l'esatto significato del messaggio.

Cartelli di salvataggio Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono un'indicazione relativa ad uscite di sicurezza e vie di evacuazione.

Cartelli per attrezzature antincendio

Dislocazione cartelli Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono un'indicazione relativa alla posizione dei dispositivi antincendio
Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tener presente la finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i cartelli non devono essere conglobati su un unico tabellone ma posti ove occorra.

A titolo indicativo, di seguito si considerano i cartelli che saranno necessari in cantiere:

<i>All'ingresso del cantiere:</i>	Cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori (sia sull'accesso carraio che su quello pedonale)
<i>Dove esiste uno specifico rischio:</i>	Cartelli indicanti l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale
<i>Dove è possibile accedere agli impianti elettrici:</i>	Cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo di incendio o scoppio (deposito bombole, lubrificanti, vernici, altri materiali combustibili)
<i>Presso ponteggi, passaggi coperti, tettoie e simili:</i>	Cartello indicante le tensioni di esercizio
<i>Presso gli apparecchi di sollevamento:</i>	Cartello indicante il pericolo di cadute di materiale dall'alto
<i>Presso le strutture assistenziali:</i>	Cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi
	Cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l'utilizzo di idonee opere provvisorie
	Cartello indicante il divieto d'uso di scale di cattivo stato
	Cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice dei segnali per la manovra dei carichi
	Cartello riportante l'estratto delle principali norme di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

GESTIONE DEI RIFIUTI

L'impresa provvederà a depositare in sito recitato con rete plastica arancione o similare equivalente i rifiuti, rispettando la normativa relativa.

Il deposito sarà effettuato in maniera da evitare la dispersione dei rifiuti ad opera del vento ed eventuali inquinamenti del terreno.

I materiali di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi di Legge.

5) *ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE E CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO*

In linea generale si individuano le fasi di lavorazione di seguito elencate. Maggiori approfondimenti e dettagli potranno essere inseriti in funzione dell'effettiva realtà operativa dell'impresa appaltatrice e delle attrezzature da essa effettivamente utilizzate.

Il cronoprogramma è stato individuato anch'esso in via generale; ciò in quanto i lavori dovranno essere eseguiti in totale compatibilità con le esigenze dell'Ente Appaltante.

Inoltre il cronoprogramma può essere influenzato dalla presenza di altri interventi con altre imprese al momento non programmabili.

In linea generale si deve fare riferimento a quanto riportato sul capitolato speciale d'appalto per i lavori appaltati.

N.B. LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESEGUIRSI CON MASSIMA CAUTELA PREVENENDO DANNI A PERSONE E COSE, SALVAGUARDANDO I DIRITTI DI TERZI, ANCHE E SOPRATTUTTO TRATTANDOSI DI LAVORI SU FABBRICATO ESISTENTE ED IN PARTICOLARE DI LAVORI IN STRUTTURA OSPEDALIERA CON PRESENZA DI ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'AMBITO SANITARIO E PAZIENTI, FAMILIARI IN VISITA, ECC.;

L'IMPRESA DOVRA' QUINDI RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI RILASCIATI DAGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO AL CANTIERE IN QUESTIONE, TUTTE LE NORME, LE LEGGI E I CODICI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI SU SUOLO PRIVATO E SU SUOLO PUBBLICO.

6) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE E CONSEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE DI APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE

CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO:

Per l'individuazione dei rischi si è proceduto con il seguente metodo:

- 1) analizzato il progetto degli interventi, si è proceduto ad una prima verifica della normativa vigente in materia di igiene del lavoro;
- 2) in seguito si è proceduto ad analizzare la possibile realtà degli ambienti di lavoro con il fine di individuare le fonti potenziali di rischio, con particolare riferimento a:
- 3) fonti di rischio inerenti all'impiego delle attrezzature di lavoro;
- 4) fonti di rischio inerenti alla disposizione e collocazione degli impianti e delle postazioni di lavoro;
- 5) fonti di rischio inerenti ai dispositivi di protezione individuale;
- 6) fonti di rischio imputabili alla movimentazione manuale dei carichi;
- 7) fonti di rischio imputabili alla caduta di materiali;
- 8) fonti di rischio imputabili alla formazione ed informazione dei lavoratori;
- 9) fonti di rischio inerenti all'impiego dell'elettricità;
- 10) fonti di rischio imputabili ad esposizione a sostanze o preparati pericolosi per la sicurezza e la salute;
- 11) fonti di rischio imputabili ad agenti fisici;
- 12) fonti di rischio imputabili ad agenti biologici;
- 13) fonti di rischio imputabili al microclima, fattori ambientali ed ambiente di lavoro;
- 14) fonti di rischio imputabili al pericolo di incendi;
- 15) fonti di rischio imputabili ad agenti cancerogeni.
- 16) fonti di rischio imputabili al SARS Cov-2/Covid-19 e simili.

Si è proceduto poi all'individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di:

- grado di formazione/informazione;
- tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza;
- influenza di fattori ambientali e/o psicologi specifici;
- presenza e adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi;
- presenza e adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione, Soccorso;
- Sorveglianza Sanitaria.

Per esprimere un giudizio sintetico sui vari rischi presi in esame si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- Tempo di esposizione
- Probabilità
- Gravità

METODO DI QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI:

- A. Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti nocivi etc.). Questa fase consente di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori.
- B. Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di:
- grado di formazione/informazione;
 - tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza;
 - influenza di fattori ambientali e/o psicologici specifici;
 - presenza e adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale;

- presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi;
- presenza e adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione, Soccorso;
- presenza e adeguatezza di protocolli di sicurezza da SARS Cov-2/Covid-19 e simili.

Sulla base di linee guida europee e della letteratura del settore in genere a proposito della stima dei rischi si è fatto riferimento ad un modello del tipo:

$$R = f(P, D)$$

ove:

R = magnitudo del rischio; P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze; D = danno ai lavoratori.

La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all'esistenza di dati statistici noti al riguardo, a livello di Azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza, quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa.

La scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e, fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

SCALA DELLE PROBABILITA' < P >

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Impresa o aziende simili o in situazioni operative simili (consultazione di dati su infortuni e malattie professionali dell'ASL, dell'ISPESEL, etc). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore nell'ambito dell'impresa
3	Probabile	La mancanza rilevata può rilevare danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa nell'ambito dell'Impresa
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa nell'ambito dell'impresa
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredibilità

SCALA DELLE ENTITA' DEL DANNO < D >

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio e di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio e di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: $R = P \times D$

P	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	D

Con P = Probabilità che l'evento accada e D = Gravità del danno

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine agli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con una serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Tale valutazione numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità di attenzione e controllo da parte del Direttore di cantiere dei suoi preposti:

R > 8	RISCHIO MOLTO ELEVATO - Il livello di rischio è sostenibile. Oltre le misure di prevenzione e protezione necessitano interventi organizzativi e la valutazione di azioni di modifica del ciclo lavorativo.
6 < R < 8	RISCHIO ELEVATO - E' indispensabile attuare con massima scrupolosità le misure previste in tema di prevenzione e protezione.
R = 4	RISCHIO MEDIO - Ammissibile, ma da tenere sotto stretto controllo e la ridurre al minimo con misure gestionali, di formazione e con azioni correttive rese possibile da nuove tecnologie.
2 < R < 3	RISCHIO BASSO - da tenere sotto controllo
R = 1	RISCHIO TRASCURABILE

6.1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Descrizione

Le operazioni consistono nell'organizzazione dell'area esterna da adibire a deposito/stoccaggio materiali e delle aree di lavoro all'interno dell'Ospedale, e comprendono la delimitazione dell'area esterna di deposito con recinzioni idonee, la delimitazione e segnalazione dei locali /aree di lavoro interne in cui si prevede la manutenzione delle paratie, etc.

Occorrerà prestare particolare attenzione durante lo svolgimento di tali operazioni in quanto trattasi di struttura ospedaliera con presenza di pazienti, addetti/personale sanitario, ecc.;

Le stesse operazioni verranno svolte in sequenza opposta durante le operazioni di smontaggio/disallestimento cantiere.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro/utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

I lavori verranno eseguiti esclusivamente dall'interno. Gli avvolgibili delle aperture saranno mantenuti abbassati durante le fasi di smontaggio e montaggio dei serramenti, in modo da fungere da barriera di protezione ed evitare il rischio di caduta dall'alto verso l'esterno limitando inoltre la dispersione di polveri all'esterno, si raccomanda in ogni caso la massima prudenza durante tali operazioni, eventualmente dotando le aperture di idonei parapetti di protezione e mediante utilizzo di imbracature anti caduta.

Si precisa inoltre che l'intervento non prevede l'approvvigionamento di materiali da fornitori esterni, ma sarà presente un'area di deposito esterna agli ambienti di lavoro, per lo stoccaggio temporaneo dei serramenti smontati da smaltire e quelli nuovi da montare; l'impresa esecutrice dei lavori dovrà occuparsi delle provviste giornaliere.

Non sono previste le installazioni della baracca e del servizio igienico di cantiere, in quanto l'ente appaltante provvederà a destinare alcuni servizi pubblici all'interno dell'ospedale esclusivamente ad uso degli operai della ditta esecutrice, per una durata adeguata alle tempistiche indicate dall'appalto.

ULTERIORI INDICAZIONI

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

In particolare, si precisa che il personale dell'impresa:

- verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del personale sanitario, ai sensi della disciplina sulla privacy vigente, prima dell'accesso al cantiere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, dovranno seguire le indicazioni ed eventualmente essere monitorate dalla stessa struttura ospedaliera;
- dovrà fornire idonea dichiarazione al personale sanitario attestante l'assenza di sintomi legati al Covid 19, durante la fase di controllo della temperatura corporea;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, dell'Ente Appaltante e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- dovrà avere sempre esposto in modo visibile il tesserino di riconoscimento, per l'immediata identificazione da parte del personale sanitario e ulteriori soggetti.

Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

Attrezzature di lavoro

Furgone e attrezzi di uso comune

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

1. *Rischio di lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto manuale dei carichi.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

2. *Rischio di abrasioni e schiacciamenti alle mani.*

Quantificazione	P = 2	D = 2	R = 4	Rischio: medio
<i>3. Rischio di elettrocuzione.</i>				
Quantificazione	P = 1	D = 4	R = 4	Rischio: medio
<i>4. Rischio di contagio da Covid-19.</i>				
Quantificazione	P = 3	D = 4	R = 12	Rischio: molto elevato

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

- 1. Rischio di lesioni dorso-lombari per il sollevamento e trasporto manuale dei carichi.*
Occorrerà stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali pesanti. Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali dovrà essere frequentemente turnato.
- 2. Rischio di abrasioni e schiacciamenti alle mani.*
Nelle operazioni di scarico, trasporto, smontaggio/montaggio dei serramenti occorrerà impartire precise indicazioni e verificarne l'applicazione durante l'operazione. In particolare nella guida dell'elemento in sospensione occorrerà usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, etc.) e indossare idonei D.P.I..
- 3. Rischio di elettrocuzione.*
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della Legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo. I quadri elettrici di distribuzione devono essere corrispondenti alle norme CEI 17-13/4 e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto.
Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna, l'assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi.
Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla spina per evitare il distacco dei conduttori.
- 4. Rischio biologico generico da Covid-19, varianti e simili.*
Occorre stabilire procedure attuative del protocollo anticontagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire contagio da covid-19, varianti e simili n cantiere e in ambienti di lavoro del settore edile, cantiere ma anche fornitori, approvvigionamento forniture, ecc.

Dispositivi di protezione individuale

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva dovranno essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti contro le aggressioni meccaniche, guanti isolanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile e isolanti.

6.2. MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI PERIMETRALI

Descrizione

Le operazioni consistono nella manutenzione dei serramenti esterni perimetrali, in particolare è prevista la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi in alluminio e con vetrocamera più performante. Potrà essere eventualmente necessario eseguire contestualmente piccole opere di ripristino murario/mazzette, etc.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro/utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

Attrezzature di lavoro

Saldatrice elettrica ad arco, attrezzi d'uso comune, flessibile, trapano portatile, opere provvisorie (trabattello, ponte su cavalletti, tettoie/passaggi coperti, etc.)

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:

- 1. Caduta dell'operatore dall'alto.*
- | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Quantificazione | P = 2 | D = 3 | R = 6 | Rischio: elevato |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|

2. *Rischio di lesioni dorso-lombari dovute al sollevamento di carichi pesanti.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

3. *Rischio di abrasioni, tagli, punture e lacerazioni alle mani.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

4. *Proiezione di particelle metalliche incandescenti.*

Quantificazione **P = 2** **D = 3** **R = 6** **Rischio: elevato**

5. *Rischio incendio.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

6. *Inalazione di fumi.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

7. *Rischio per gli occhi unitamente all'effetto di radiazioni ultraviolette ed infrarosse.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

8. *Rischio di contagio da Covid-19.*

Quantificazione **P = 3** **D = 4** **R = 12** **Rischio: molto elevato**

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

1. *Caduta dell'operatore dall'alto.*

Gli addetti alla rimozione e alla posa di infissi e serramenti esterni devono lavorare dall'interno, tenendo le avvolgibili delle aperture abbassate durante le fasi di smontaggio e montaggio dei serramenti, in modo da fungere da barriera di protezione ed evitare il rischio di caduta dall'alto verso l'esterno, eventualmente dotando le aperture di idonei parapetti di protezione e mediante utilizzo di imbracature anticaduta.

E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.

Non costituire deposito di materiali sui piani di lavoro eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari alla fase lavorativa in corso.

Nei lavori sopraelevati, in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità di caduta nel vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga al massimo 1,5 m., ancorata a punto sicuro.

2. *Rischio di lesioni dorso-lombari dovute al sollevamento di carichi pesanti.*

Occorrerà ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali pesanti, utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 Kg e di dimensioni ingombranti.

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito in assenza di oscillazioni.

3. *Rischio di abrasioni, tagli, punture e lacerazioni alle mani.*

Nel manipolare gli elementi degli infissi e serramenti gli addetti dovranno indossare guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe di tipo antinfortunistico con suola antisdruciolevole e punta rinforzata contro lo schiacciamento.

4. *Proiezione di particelle metalliche incandescenti.*

Il personale addetto alla saldatura dovrà utilizzare idonei D.P.I. costituiti da guanti in cuoio provvisti di manichetta, grembiule di cuoio provvisto di pettorina, schermo facciale di materiale incombustibile munito di finestrino per l'applicazione dei vetri inattinici, scarpe antinfortunistiche.

5. *Rischio incendio.*

Nei pressi del posto di saldatura non deve essere consentita la presenza di materiali infiammabili o combustibili. Se non è possibile il loro allontanamento, i predetti materiali dovranno essere protetti adottando adeguate cautele. Nelle vicinanze del posto di saldatura si dovrà tenere sempre a disposizione un estintore da utilizzare in caso di principio d'incendio.

6. *Inalazione di fumi.*

Prima di iniziare l'operazione di saldatura occorrerà assicurarsi che il locale sia sufficientemente aerato in modo da consentire un'evacuazione naturale dei fumi, in caso contrario utilizzare maschere con filtro.

7. *Rischi per gli occhi unitamente all'effetto di radiazioni ultraviolette ed infrarosse.*
Durante l'esecuzione della saldatura occorrerà utilizzare schermi facciali con vetri colorati inattinici, in modo da evitare il contatto degli occhi con particelle metalliche incandescenti e l'effetto delle radiazioni ultraviolette ed infrarosse.
8. *Rischio biologico generico da Covid-19, varianti e simili.*
Occorre stabilire procedure attuative del protocollo anticontagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire contagio da covid-19, varianti e simili in cantiere e in ambienti di lavoro del settore edile, cantiere ma anche fornitori, approvvigionamento forniture, ecc.

Dispositivi di protezione individuale

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica (casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e antisdruciolevole), di cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta, di guanti in cuoio provvisti di manichetta, di grembiule di cuoio provvisto di pettorina e di schermo facciale di materiale incombustibile munito di finestrella con vetri inattinici.

Avvertenze

Tutti gli allacciamenti elettrici di collegamento alla saldatrice, di alimentazione della pinza portaelettrodi e di collegamento alla massa, dovranno essere effettuati esclusivamente a circuito aperto. I conduttori elettrici dovranno essere controllati con frequenza al fine di accertare lo stato di efficienza degli attacchi e dei rivestimenti isolanti; il controllo dovrà essere esteso anche al cavo di massa. Se si deve abbandonare il posto di saldatura o sospendere il lavoro, sarà necessario togliere tensione alla saldatrice sull'interruttore a bordo. Prima di iniziare il lavoro occorrerà controllare che la pinza portaelettrodi non presenti difetti di isolamento; durante le pause di saldatura la pinza deve essere collegata sull'apposito sostegno o su altri elementi isolati. Quando si opera in vicinanza di posti di lavoro o di passaggio, occorrerà predisporre idonee protezioni per l'intercettazione delle scorie incandescenti, delle energie attiniche o infrarosse, affinché non colpiscano i lavoratori che operano o che passano nelle vicinanze. Occorrerà utilizzare utensili a doppio isolamento, alimentati a tensione non superiore a 220 V verso terra nei lavori all'aperto. E' vietato collegare a terra gli utensili con doppio isolamento. Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 V verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo che garantisca un grado di protezione non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggetti a spruzzi.

Le lampade portatili devono altresì essere alimentati esclusivamente a 24 V verso terra mediante idonei trasformatori riduttori portatili con grado di protezione non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

6.3. RIPRISTINO PICCOLE OPERE MURARIE (MAZZETTE, ETC.)

Descrizione

I lavori consistono nel ripristino di piccole opere murarie (mazzette, etc.), opere accessorie ai lavori di manutenzione dei serramenti e infissi.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamiento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro/utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

Attrezzi di lavoro

Ponte su cavalletti, trabattello, attrezzi di uso comune, sega, etc.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:

1. *Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti.*

Quantificazione **P = 2** **D = 3** **R = 6** **Rischio: elevato**

2. *Danni alla cute e all'apparato respiratorio causato da malte cementizie e danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

3. *Azione irritante del cemento sulla pelle.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

4. Rischio di contagio da Covid-19.

Quantificazione **P = 3** **D = 4** **R = 12** **Rischio: molto elevato**

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

1. *Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti.*
Occorrerà usare ponti su cavalletti o trabattelli regolamentari. Durante la realizzazione opere murarie in posizione elevata occorrerà utilizzare trabattello/ponte su cavalletti per garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto. Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata. Prima dell'esecuzione delle opere murarie occorrerà disporre il materiale e le attrezzature sul piano dell'impalcato: non depositare i materiali su un unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro ma distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E' opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall'alto. L'appoggio a terra del ponte su cavalletti deve essere sicuro; occorrerà liberare il pavimento da materiali di risulta o quant'altro possa pregiudicare l'appoggio del ponte. Le aperture nei muri prospicienti vani che abbiano profondità superiore a m. 0,5 dovranno essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone.
2. *Danni alla cute e all'apparato respiratorio causato dalle malte cementizie e danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.*
Per evitare gli spruzzi di malta durante l'esecuzione delle opere murarie sarà opportuno ricorrere all'uso degli occhiali di protezione.
3. *Azione irritante del cemento sulla pelle.*
Per prevenire l'azione irritante del cemento sulla pelle (eczema del cemento dovuto all'abrasione meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l'uso dei guanti e tute da lavoro.
4. *Rischio biologico generico da Covid-19, varianti e simili.*
Occorre stabilire procedure attuative del protocollo anticontagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire contagio da covid-19, varianti e simili in cantiere e in ambienti di lavoro del settore edile, cantiere ma anche fornitori, approvvigionamento forniture, ecc.

Dispositivi di protezione individuale

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale antischiacciamento, ed eventualmente occhiali di protezione.

Avvertenze

Gli impianti di illuminazione fissi potranno essere alimentati a 220 V verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo che garantisca un grado di protezione non inferiore a IP44 o IP55 se soggetti a spruzzi.

Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.

Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 V mediante idonei trasformatori riduttori portatili, con grado di protezione IP44, conformi alla norma CEI 14-6.

Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi. Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di utilizzo. Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e l'utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.

6.4. DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Descrizione

Le operazioni consistono nella rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle opere provvisorie e di protezione, della recinzione posta in opera all'allestimento del cantiere stesso, la rimozione dei teli di protezione e della segnaletica ed il caricamento di tutte le attrezzature e materiali eventualmente presenti, su autocarri/furgoni per l'allontanamento.

Considerato che i lavori saranno eseguiti in ospedale si raccomanda all'impresa di porre particolare attenzione alle polveri compartimentando il più possibile le aree oggetto di intervento, adottando ogni accortezza necessaria per evitarne e ridurne la produzione quali ad esempio utilizzo di aspiratori, umidificazione/innaffiamento di eventuali materiali di risulta, teli, utilizzo di sacchi/contenitori chiusi per il trasporto dei materiali e di indumenti di lavoro polverosi, utilizzo di indumenti puliti per il transito nei percorsi di accesso e recesso all'area di lavoro/utilizzo di tute da lavoro nelle aree di cantiere, da togliere e riporre in sacchi/contenitori chiusi durante i percorsi, interferenti con addetti/personale/impiegati dell'ospedale, ecc.

Attrezzature di lavoro:

Autocarro/furgone e attrezzi di uso comune

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:

1. *Rischio di lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto manuale dei carichi.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

2. *Rischio di abrasioni e schiacciamenti alle mani.*

Quantificazione **P = 2** **D = 2** **R = 4** **Rischio: medio**

3. *Rischio di elettrocuzione.*

Quantificazione **P = 1** **D = 4** **R = 4** **Rischio: medio**

4. *Rischio di contagio da Covid-19.*

Quantificazione **P = 3** **D = 4** **R = 12** **Rischio: molto elevato**

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

1. *Rischio di lesioni dorso-lombari per il sollevamento e trasporto manuale dei carichi.*

Occorrerà stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali pesanti. Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali dovrà essere frequentemente turnato.

2. *Rischio di abrasioni e schiacciamenti alle mani.*

Nelle operazioni di carico/scarico occorrerà impartire precise indicazioni e verificarne l'applicazione durante l'operazione.

3. *Rischio di elettrocuzione.*

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della Legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo. I quadri elettrici di distribuzione devono essere corrispondenti alle norme CEI 17-13/4 e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto.

Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghie di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna, l'assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi.

Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla spina per evitare il distacco dei conduttori.

4. *Rischio biologico generico da Covid-19, varianti e simili.*

Occorre stabilire procedure attuative del protocollo anticontagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire contagio da covid-19, varianti e simili in cantiere e in ambienti di lavoro del settore edile, cantiere ma anche fornitori, approvvigionamento forniture, ecc.

Dispositivi di protezione individuale

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva dovranno essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti contro le aggressioni meccaniche, guanti isolanti, scarpe di sicurezza con suola impermeabile e isolanti

7) MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI RISULTANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA SIMULTANEA O SUCCESSIVA DELLE VARIE IMPRESE OVVERO DEI LAVORATORI AUTONOMI

Nel caso in cui vengano ad operare nella stessa area di lavoro più imprese e/o lavoratori autonomi ovvero all'interno di un'impresa operino operai addetti a lavori diversi (es. serramentisti e muratori), occorrerà coordinare le diverse attività in modo da evitare interferenza tra gli addetti a tali lavori, con conseguente aumento dei rischi. I lavoratori autonomi dovranno essere equiparati, dal punto di vista della gestione della sicurezza, ai lavoratori dipendenti delle imprese. Al momento, non essendo noto con precisione il numero di imprese e lavoratori autonomi che realizzeranno l'opera, risulta difficile prevedere questi eventuali rischi aggiuntivi.

Prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà, in funzione della situazione che si verrà a creare, organizzare delle riunioni al fine di coordinare i lavori in modo da evitare delle sovrapposizioni con aumento dei rischi reciproci.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento potranno essere le seguenti:

- nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenziazione temporale degli interventi costituisce il migliore metodo operativo. Detta differenziazione può essere legata alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini o a necessità diverse;
- quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attività devono essere condotte con l'adozione di misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in esse schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività, ivi compresi gli spostamenti, in condizioni di accettabile sicurezza. Nel caso di presenza contemporanea in cantiere di più imprese o lavoratori autonomi, dovrà sussistere tra i datori di lavoro uno scambio di informazioni reciproche, intese ad eliminare o ridurre rischi dovuti ad interferenze lavorative;
- il rispetto di quanto concordato a questo effetto è obbligo delle imprese interessate che, in caso di impossibilità attuativa effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e modificate le misure previste.

Esempi di lavori che possono creare situazioni pericolose nel caso vengano svolti contemporaneamente:

- lavori di muratura o ripristini di intonaci in presenza di installazione serramenti;
- eventuali operazioni di saldatura ad arco in contemporanea ad opere di muratura;

MISURE IN MERITO A CORONAVIRUS SARS CoV-2/COVID-19, VARIANTI E SIMILI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- Decreto legge 25 Marzo 2020, n.19;
- Ordinanze dei Ministeri italiani in materia di Covid-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 settembre 2020;
- Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020;

- Decreto del Ministro della Salute del 04 Novembre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020;
- Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, e successiva conversione in Legge 29.01.2021 n. 6;
- Decreto Legge 05 gennaio 2021, n. 1;
- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 16 Gennaio 2021:
- Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7;
- Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 05 Marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 12 Marzo 2021;
- Decreto Legge 12 marzo 2021, n. 29;
- Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41;
- Decreto del Ministro della Salute del 26 Marzo 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 30 Marzo 2021;
- Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
- Decreto del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 9 Aprile 2021;
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- Decreto del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;

- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 29 marzo 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 03 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 38 del 06 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 40 del 07 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
- Chiarimenti di interesse generale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 50 del 02 maggio 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 111 del 20 ottobre 2020;
- Decreto Ministro della Salute e Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 23 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 120 del 26 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 130 del 19 novembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 131 del 28 novembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 135 del 04 dicembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 139 del 12 dicembre 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 3 del 09 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 5 del 15 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 14 del 30 gennaio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 17 del 09 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 19 del 12 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 20 del 12 febbraio 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 26 del 23 febbraio 2021;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 30 del 02 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 32 del 05 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 12 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 12 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 37 del 14 marzo 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 46 del 6 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 47 del 10 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 48 del 13 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 16 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 51 del 24 aprile 2021;

- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

- Ordinanze e decreti dei Resp. della Protezione civile nazionale e regionali;

- Disposizioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS, di altri Enti in materia Covid-19, di altre Regioni o a livello comunale e sovracomunale (dentro e fuori Regione), Enti territoriali e tutte le normative e disposizioni a cui sono soggette le imprese coinvolte nel cantiere in questione, anche quelle legate alla propria ragione sociale, sede legale, operative, ecc.;

- **Successive modifiche e integrazioni.**

- Il quadro normativo sopra esposto è indicativo può non essere sufficientemente esaustivo quindi si rimanda comunque a tutta la normativa, protocolli sicurezza, linee guida, norme di buona regola e di buona tecnica in materia di Sars-CoV-2/Covid-19 e simili. L'impresa dovrà rispettare comunque le misure più restrittive emanate dagli enti competenti in materia, anche in funzione delle singole aree geografiche in cui è ubicato il cantiere (ad esempio Vademecum Politecnico di Torino, ecc.).

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zona a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zona a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

nota¹: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore

comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));
- Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

- Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
- Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani.
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Si devono rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

Per quanto non sufficientemente approfondito nel presente capitolo si rimanda a tutta la normativa, disposizioni, leggi, decreti, ordinanze e codici vigenti in materia a livello internazionale, nazionale, regionale, sovra comunale e comunale.

8) UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI E DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Qualora le attrezzature (trabattelli, ponti su cavalletti, tettoie, passaggi coperti, , apparecchi di sollevamento, D.P.I. etc.) siano utilizzate da più imprese, si dovrà stabilire chi deve eseguire i lavori di apprestamento e chi ne è responsabile dal punto di vista della sicurezza. Al momento attuale risulta difficile pianificare tale organizzazione in quanto non è noto il numero delle imprese appaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore dell'esecuzione dovrà stabilire in collaborazione con le imprese appaltatrici e gli eventuali lavoratori autonomi, per quali lavori potrà essere conveniente l'utilizzo di attrezzature comuni e in quale modo occorrerà gestirne la manutenzione in modo che siano sempre in perfetta efficienza.

Di seguito vengono fornite alcune linee guida da seguire nel gestire alcune situazioni tipo:

- Per quanto riguarda l'uso dei servizi igienico assistenziali messi a disposizione dalla stazione appaltante gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti.
- Per quanto riguarda l'uso di apparecchi di sollevamento tipo, argani, elevatori a cavalletto e a palo, macchine utensili, attrezzi di lavoro (scale semplici e doppie, ponti metallici a cavalletti, trabattelli, etc.) gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione potrà essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti competerà all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso di tali apparecchi sarà comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

9) ***STIMA DEI COSTI***

Nota:

I costi sottoelencati sono già stati presi in considerazione e dunque di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi facenti parte dell'elenco prezzi unitari dell'opera in appalto, ripartendoli nelle varie voci di elenco.

Non sono quindi da considerare ulteriori oneri da compensare a parte rispetto a quelli previsti nel progetto, essendo tutto compreso nella somma preventivata.

Di seguito si elencano alcuni elementi significativi per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, segnalando che tale elenco, non è esaustivo, ma solo indicativo. Il prezzo finale stimato per la sicurezza è da ritenersi onnicomprensivo e non solo per gli elementi indicativamente sotto elencati.

Sicurezza generale

Rischi trasmessi all'ambiente sottostante:

- segnaletica
- transenne, barricate, recinzioni, barriere di protezione
- cartellonistica antinfortunistica

Servizi igienici assistenziali

1. Cassetta pronto soccorso.
2. Mezzi antincendio.

L'impresa utilizzerà l'impianto elettrico già presente.

Sicurezza di fase

1. Segnaletica di cantiere.
2. Barriere, pannellature chiuse, transenne sotto alle aree interessate dai lavori, reti di protezione.
3. Dispositivi di protezione individuale.
4. Riunioni di coordinamento con coordinatore.
5. Apprestamenti per lavorazioni contemporanee di più imprese.
6. Formazione e informazione operai.
7. Trabattelli e ponti su cavalletti.
8. Protezione aperture verso il vuoto.
9. Recinzioni ed accessi.
10. Segnaletica e cartellonistica di sicurezza.
11. Ogni altra attrezzatura ed accorgimento necessario per la sicurezza.

Sicurezza da Covid-19

1. Protocolli di sicurezza, norme di buona tecnica e di buona regola, presidi sanitari, DPI, DPC, Informazione e formazione in materia, segnaletica e schemi illustrativi; ogni altro dispositivo e accorgimento necessari per la sicurezza, prevenzione e contenimento diffusione virus.
2. Vedasi normativa vigente in materia a livello internazionale, nazionale, regionale, comunale e locale, Decreti del Presidente del Consiglio, DPCM, Ministeriale, sanitaria, Associazioni di Categoria, parti Sociali, Sindacati, INAIL, ecc..

Tenuto conto che gli apprestamenti e le attrezzature che debbono essere utilizzate, per tutta la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, sono obbligatori per legge, e che pertanto i relativi costi sono già ricompresi nei prezzi unitari, viene qui valutato il maggior costo per l'applicazione del piano di sicurezza, per riunioni ed informazione specifica.

Vedasi il seguente computo metrico analitico della sicurezza:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (SpCat 1)							
1 Premessa	PREMESSA: Le voci che seguono tengono conto dei contenuti delle Premesse dell'edizione 2020 del Prezzario della Regione Piemonte, adottato per la stesura del presente computo analitico della sicurezza. In particolare il riconoscimento della maggior onerosità delle spese generali a carico del datore di lavoro si è tradotta in una maggiorazione della percentuale delle spese generali calcolate sulle singole voci, inoltre per il riconoscimento della maggior onerosità connessa alla riduzione della produttività è stata fatta una variazione percentuale in aumento del costo della manodopera impiegata nelle singole lavorazioni. Quanto segue tiene conto di tutta la durata effettiva del cantiere, ipotizzando presunti periodi in cui i lavori sono fermi.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2	Costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.(o nel DUVRI secondo l'art. 26) e secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4, o ancora dall'analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto - rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV; a tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1 dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, incluse le misure necessarie per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
3 28.A05.A10.005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese - nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	167,16	334,32
4 28.A05.A10.010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo - stessa quantità voce precedente, nolo per 23 mesi oltre il primo Vedi voce n° 3 [cad 2.00]	23,00				46,00		
	SOMMANO cad					46,00	18,37	845,02
5 28.A05.A15.005	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese - nolo per il primo mese	2,00	4,00	1,200		9,60		
	A R I P O R T A R E					9,60		1'179,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,60		1'179,34
6	SOMMANO m²					9,60	9,65	92,64
28.A05.A15.010	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - stessa quantità voce precedente, nolo per 23 mesi oltre il primo Vedi voce n° 5 [m² 9.60]	23,00				220,80		
	SOMMANO m²					220,80	1,84	406,27
7	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.					14,00		
	SOMMANO m					14,00	11,94	167,16
8	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese					12,00		
	SOMMANO m²					12,00	15,62	187,44
9	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,95	45,90
10	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/mq 50,00 circa. Nolo per un anno.	2,00	2,00	1,500		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	103,79	622,74
11	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso							
	A R I P O R T A R E							2'701,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'701,49
12 28.A05.E10.010	montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese - nolo per il primo mese - perimetrazione area deposito materiali		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,67	110,10
	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo - nolo per 23 mesi oltre il primo - stessa quantità voce precedente: Vedi voce n° 11 [m 30.00]	23,00				690,00		
	SOMMANO m					690,00	0,51	351,90
13 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,32	39,96
	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d=4,00 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	0,46	5,52
15 28.A20.A20.010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,38	16,56
	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:							
	A R I P O R T A R E							3'225,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'225,53
17 28.A05.E55.005	l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera					109,00		
	SOMMANO m					109,00	0,36	39,24
	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese - nolo per il primo mese *(lung.=6*2,00)		12,00			12,00		
18 28.A05.E55.010	SOMMANO m					12,00	3,59	43,08
	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo - nolo per 23 mesi oltre il primo - stessa quantità voce precedente: Vedi voce n° 17 [m 12,00]	23,00				276,00		
	SOMMANO m					276,00	0,87	240,12
19 28.A05.F05.005	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,16	85,92
	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile (170-400 cm - estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 o 150 cm; un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso. modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm - per compartimentazione aree di lavoro					6,00		
20 28.A05.G10.005	SOMMANO cad					6,00	75,31	451,86
	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli base per la definizione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni - per compartimentazione aree di lavoro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,34	352,68
	A R I P O R T A R E							4'438,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'438,43
22 28.A05.G15.010	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio - per compartimentazione aree di lavoro SOMMANO cad					6,00 6,00	64,30	385,80
23 28.A05.G15.025	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi - per compartimentazione aree di lavoro SOMMANO cad					6,00 6,00	8,08	48,48
24 28.A05.G15.030	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi - per compartimentazione aree di lavoro SOMMANO cad					6,00 6,00	11,94	71,64
25 28.A05.G15.035	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) clip per palo di testata ferma palo - in confezione da 12 pezzi - per compartimentazione aree di lavoro SOMMANO cad					6,00 6,00	6,89	41,34
26 28.A05.G15.040	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m - per compartimentazione aree di lavoro SOMMANO cad					8,00 8,00	5,51	44,08
27 28.A25.A20.005	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita SOMMANO m³					200,00 200,00	0,51	102,00
28 28.A20.H05.010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. SOMMANO cad					2,00 2,00	15,62	31,24
	A R I P O R T A R E							5'163,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'163,01
29 28.A10.D40.005	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemento dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
30 28.A10.D05.005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. - per n. 5 addetti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,42	27,10
31 28.A10.D10.010	Cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 - per n. 5 addetti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,21	66,05
32 28.A10.D10.015	Otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio - per n. 5 addetti					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	0,13	1,95
33 28.A10.D10.025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili. - per n. 5 addetti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,38	31,90
34 28.A10.D15.005	Guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio - per n. 5 addetti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,94	59,70
35 28.A10.D15.010	Guanti di protezione contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,01	6,01
36 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali Tariffa oraria assimilata all'op. qualificato per tempo impiegato per: - coordinamento attività di cantiere; - gestione interferenze ed apprestamenti, servizi e procedure necessarie per la sicurezza: segnalazione con idonea cartellonistica, ecc..					11,00		
	SOMMANO h					11,00	34,21	376,31
37	Le voci sopra riportate sono da intendersi ad integrazione delle							
	A R I P O R T A R E							5'823,89

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'823,89
39 Premessa	<p>SICUREZZA PER COVID-19 (SpCat 2)</p> <p>PREMESSA: Le voci che seguono tengono conto dei contenuti delle Premesse dell'edizione 2020 del Prezzario della Regione Piemonte, adottato per la stesura del presente computo analitico della sicurezza. In particolare il riconoscimento della maggior onerosità delle spese generali a carico del datore di lavoro si è tradotta in una maggiorazione della percentuale delle spese generali calcolate sulle singole voci, inoltre per il riconoscimento della maggior onerosità connessa alla riduzione della produttività è stata fatta una variazione percentuale in aumento del costo della manodopera impiegata nelle singole lavorazioni.</p> <p>Quanto segue tiene conto di tutta la durata effettiva del cantiere, ipotizzando presunti periodi in cui i lavori sono fermi.</p> <p>SOMMANO</p>					0,00	0,00	0,00
40 31.A05.A05.015	<p>Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.</p> <p>Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere</p> <p>SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	9,81	19,62
41 31.A15.A15.005	<p>DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento dovrà essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già compensata in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per ogni operazione - per tutta la durata del cantiere, ogni volta che i mezzi vengono utilizzati per le attività inerenti l'appalto e ipotizzando sostituzioni di serramenti di reparto organizzate in poche commesse limitando per quanto possibile interferenze e rischi relativi</p> <p>SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	13,80	138,00
42 31.A15.A20.005	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA							
	A R I P O R T A R E							5'981,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'981,51
	SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo). Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno - incluso termometro per rilevamento temperatura, altri dispositivi medici vari e apparecchiature anti covid-19 - per tutta la durata del cantiere, per ogni periodo lavorativo inerente l'appalto e ipotizzando sostituzioni di serramenti di reparto organizzate in poche commesse limitando per quanto possibile interferenze e rischi relativi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,00	150,00
43 31.A05.A05.030	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,56	67,12
44 31.A05.A10.005	Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione costo orario					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,56	67,12
45 31.A05.A15.005	Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da adottare in caso di personale già presente in cantiere e per il quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, come da disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.					2,00		
	SOMMANO h					2,00	35,36	70,72
46 31.A25.A15.005	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere							
	A R I P O R T A R E							6'336,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'336,47
47 31.A25.A05.005	<p>strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa</p> <p>La mascherina dovrà essere idonea anche a prevenire, contrastare ed evitare la diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,51	40,80
	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa							
48 31.A25.A45.005	<p>La mascherina dovrà essere idonea anche a prevenire, contrastare ed evitare la diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	4,00	60,00
	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio							
49 31.A25.A40.005	<p>I guanti dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	0,20	3,00
	VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere							
	A R I P O R T A R E							6'440,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'440,27
	indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa Le visiere dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,01	22,02
50 31.A25.A35.005	OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammide trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166:2004. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo occhiale semplice (DPI II categoria) Gli occhiali dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,50	7,00
51 31.A10.A10.010	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,72	38,88
52 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali Tariffa oraria assimilata all'op. qualificato per tempo impiegato per: - coordinamento attività di cantiere incluse le misure necessarie per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente; - gestione interferenze ed apprestamenti, servizi e procedure necessarie per la sicurezza: in materia di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente, segnalazione con idonea cartellonistica					11,00		
	SOMMANO h					11,00	34,21	376,31
53	Arrotondamento					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'884,48

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'884,64
58	ONERI SICUREZZA (SpCat 3)							
Premessa	PREMESSA: Le voci che seguono tengono conto dei contenuti delle Premesse dell'edizione 2020 del Prezzario della Regione Piemonte, adottato per la stesura del presente computo analitico della sicurezza. In particolare il riconoscimento della maggior onerosità delle spese generali a carico del datore di lavoro si è tradotta in una maggiorazione della percentuale delle spese generali calcolate sulle singole voci, inoltre per il riconoscimento della maggior onerosità connessa alla riduzione della produttività è stata fatta una variazione percentuale in aumento del costo della manodopera impiegata nelle singole lavorazioni. Quanto segue tiene conto di tutta la durata effettiva del cantiere, ipotizzando presunti periodi in cui i lavori sono fermi.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
59	Oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.: D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, ecc.. Tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione. Per loro natura essi sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari contenuti nella quota percentuale prevista dalla norma vigente quali quota-parte delle spese generali (art.32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa). Tali costi sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi POS - costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione - DPI - formazione lavoratori, ecc., incluse le misure necessarie per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente).							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
60	Operaio qualificato Ore normali							
01.P01.A20.005	Tariffa oraria assimilata all'op. qualificato per tempo impiegato per: - visite mediche, accertamenti e sorveglianza sanitaria; - verifica quotidiana/periodica dopo periodi di inutilizzo dell'efficienza dei DPI, nonchè sostituzione all'occorrenza; - coordinamento di tali verifiche e fasi/attività connesse; - redazione e aggiornamento POS e relativi allegati, inclusi adeguamenti a protocolli sicurezza vigenti; - formazione lavorativa; - coordinamento di tali misure per la gestione del rischio aziendale, per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e della loro contestualizzazione, incluse le misure necessarie per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e simili nel rispetto della normativa vigente; - partecipazione del Responsabile di cantiere ai sopralluoghi e riunioni del coordinatore; - misurazione della temperatura corporea con idoneo termometro a norma vigente in materia, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la certificazione di							
	A R I P O R T A R E							6'884,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'884,64
	avvenuta rilevazione; - gestione ingressi/uscite e postazione completa per il lavaggio delle mani formata da lavabo a colonna dotato di acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, in zone facilmente accessibili. - incombenze previste dal protocollo sicurezza cantiere vigente in ambito COVID-19 quali coordinamento degli RLS, Datore di Lavori, RSPP, Riunione del Comitato per la sicurezza, ecc.;					16,00		
	SOMMANO h					16,00	34,21	547,36
61 Nota 1	N.B.: Le voci di costo sopra riportate sono comprensive dei costi e oneri relativi alle misure necessarie da adottare per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e per il rispetto di tutta la normativa e le disposizioni nazionali, regionali ed extra regionali vigenti in materia al momento dell'esecuzione dei lavori. Parimenti anche tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi dovranno rispettare le misure di contenimento più restrittive vigenti, ad esempio DPI e DPC validati dall'INAIL, ecc.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
62 Nota 2	Le voci sopra riportate sono da intendersi ad integrazione delle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico e delle relative misure già contenute negli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'impresa (es: DPI, spese per la manutenzione dei cantieri, ecc.), per la gestione e la risoluzione di interferenze e/o sovrapposizioni tra le lavorazioni.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
63 Nota 4	Il Prezzario di riferimento è quello della Regione Piemonte, edizione 2020, sez. 28, 31 (indicate rispettivamente con il codice 28 ..., 31 ...).							
	N.B. tutti i costi della sicurezza descritti nel presente computo si devono intendere estesi per tutta la durata del cantiere.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Parziale ONERI SICUREZZA (SpCat 3) euro							547,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'432,00
	T O T A L E euro							7'432,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[\'Computo SIC Interv 02 Manut paratie.dcf' (\PC02\Documenti\SicurezzaPUBBLICA\SIC Osped Cuneo\Interv 02 Manut paratie\) v.1/63]

10 **FIRME FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE DAL PIANO**

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO ELABORATO DA:

Il Coordinatore per la progettazione ARCH. CLAUDIO BERTANO

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO VISIONATO DA:

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ARCH. CLAUDIO BERTANO


Il Committente AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

L'Impresa Appaltatrice dei Lavori – Impresa
(cognome e nome)

Il Direttore di cantiere dell'Impresa
(cognome e nome)

Impresa subappaltatrice
(cognome e nome)

Il Direttore di cantiere dell'Impresa subappaltatrice
(cognome e nome)



.....
(firma)

.....
(firma)

.....
(firma)

.....
(firma)

.....
(firma)

***SCHEDA OPERATIVE AFFERENTI ALLA SICUREZZA
PER FASI SIGNIFICATIVE DI LAVORAZIONE
& PROCEDURE STANDARDIZZATE
RICHIESTE DAL PRESENTE PIANO
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO***

Esecuzione:			
PER TUTTE LE SCHEDE OPERATIVE CH ESEGUONO AFFERENTI ALLA SICUREZZA PER LE FASI SIGNIFICATIVE DI LAVORAZIONE E PROCEDURE STANDARDIZZATE RICHIESTE DEL PRESENTE PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune, Autocarro, Automezzi, Mezzi d'opera, ecc.	Contagio da Covid-19, varianti e simili	Attuare e seguire i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione della singola lavorazione. Distanziamento, uso di presidi sanitari, informazione e formazione, controlli, igiene personale, sanificazione, ecc.	Attuare e seguire i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione della singola lavorazione. Distanziamento, uso di presidi sanitari, informazione e formazione, controlli, igiene personale, sanificazione, ecc.
Avvertenze	<p>Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).</p> <p>(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)</p>		

N.B. Il singolo cantiere dovrà rispettare le leggi vigenti in materia di LL.PP. nonché quanto prescritto nei provvedimenti e nelle Ordinanze rilasciati dai soggetti coinvolti, inclusa normativa in materia Covid-19, varianti e simili.

Esecuzione: Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Pala, piccone, mazza e attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Autocarro.	Investimento	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento del mezzo	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.	Rispettare i percorsi indicati.
	Investimento di materiali scaricati	Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Tenersi a distanza di sicurezza. Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal codice della strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.		

Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Mazza, piccone, pala e attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Autocarro	Investimento	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento del mezzo	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.	Rispettare i percorsi indicati.
	Investimento di materiali scaricati per ribaltamento del cassone	Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche).	Tenersi a distanza di sicurezza. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Scale a mano e doppie	Cadute delle persone dall'alto	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Investimento per caduta di pannelli o di altri elementi	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche)	Seguire le disposizioni impartite. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze	Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito. Posizionare adeguata segnaletica come previsto dal codice della strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.		

Esecuzione: Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, passaggi coperti, tettoie, ecc.)			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune: pala, piccone, mazza, martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Sega circolare	Contatto con gli organi in movimento	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni su gli organi in movimento.	Non indossare abiti svolazzanti. Non rimuovere le protezioni.
	Elettrico	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Collegare la sega circolare all'impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così da non costituire intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Rumore	In base alla valutazione del livello di esposizione del personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni sull'uso. Effettuare periodica manutenzione.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Caduta di persone dall'alto	Disporre per l'adozione di adeguate misure protettive (sistemi anticaduta). Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con la identificazione dei punti di vincolo e con relative informazioni all'uso.	Rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.
Avvertenze	I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale od artificiale.		

Esecuzione: Demolizioni e rimozioni effettuate a mano			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi manuali d'uso comune: piccone, badile, carriola.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza). Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Controllare la pressione dei pneumatici della carriola.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Postura	Fornire adeguate informazioni per ridurre l'affaticamento dovuto a lavori in posizione china.	Attenersi alle informazioni ricevute.

Esecuzione : Piani di lavoro, ponti su cavalletti, trabattelli, tettoie e simili, montaggio e smontaggio			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi manuali	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Le chiavi devono sempre essere vincolate all'operatore.
	Caduta di materiale dall'alto	Impartire precise disposizioni per l'imbragatura ed il sollevamento dei materiali. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e guanti) con relative informazioni all'uso.	Eseguire corrette imbragature secondo le disposizioni ricevute. Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di persone dall'alto	Sorvegliare l'operazione di montaggio e smontaggio del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di materiali dall'alto	Durante la fase di montaggio e smontaggio del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili delimitare l'area interessata. Vietare la presenza di personale non addetto all'allestimento ed allo smontaggio del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili. Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi).	I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza di sicurezza. Indossare i dispositivi di protezione individuale.
	Instabilità della struttura	Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli impalcati si svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.	Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. Non gettare materiale dall'alto.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Prima di iniziare il montaggio del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili verificare la stabilità della base d'appoggio. Posizionare sotto i montanti del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili delle tavole per ripartire il carico. Eseguire il montaggio del ponte su cavalletti, trabattello, tettoie e simili seguendo lo schema tipo riportato nell'Autorizzazione Ministeriale all'impiego del ponteggio.		

Esecuzione: Modifica/Posa dei falsi telai			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, leva.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Saldatrice elettrica	Elettrico	La macchina deve essere usata da personale competente. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Posizionare la macchina al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti ad urti o ad usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.
Impianto di saldatura ossiacetilenica	Incendio, esplosione	Le bombole devono essere contenute e spostate in posizione verticale e legate negli appositi carrelli. Verificare le condizioni delle tubazioni flessibili, dei raccordi e delle valvole contro il ritorno di fiamma.	Mantenere le bombole lontane dalle fonti calore. Utilizzare gli appositi carrelli per contenere e spostare le bombole. Sulle bombole vuote avvitare il cappellotto e collocarle ove appositamente previsto.
	Radiazioni	Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali) e le relative informazioni a tutti gli addetti alla saldatura.	Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali).
Smerigliatrice. Flessibile portatile.	Proiezione di materiale incandescente	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, occhiali o schermi) e adeguati indumenti protettivi, con le relative informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla saldatura.	Usare i dispositivi di protezione individuale e indossare indumenti protettivi.
	Contatti con gli organi in movimento	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che l'utensile sia dotato della protezione del disco e che l'organo di comando sia del tipo ad uomo presente.	Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso dell'utensile. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali.
	Proiezione di schegge	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermo) con informazioni sull'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Elettrico	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi.
	Rumore	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull'uso. Effettuare periodiche manutenzioni.	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

segue

segue

Scale a mano semplici e doppie.	Cadute a livello	I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano o transitano nella zona. Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di persone dall'alto	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Lavori in posizione elevata	Cadute dall'alto	Predisporre idonee opere protettive in relazione alle lavorazioni da doversi eseguire e revisionare quelle esistenti. Se necessario occorre fornire la cintura di sicurezza indicando i punti d'attacco della fune di trattenuta.	I lavori si devono svolgere facendo uso delle strutture protettive predisposte o indossando la cintura di sicurezza.
	Schiacciamento	Per la posa impartire disposizioni precise per impedire si possano procurare danni agli addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con il materiale tagliente e pungente	Fornire indumenti adeguati. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Indossare indumenti adeguati. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Caduta di persone dall'alto	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.	La scala ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Scale a mano semplici e doppie. Trabattelli e ponti su cavalletti.			

Esecuzione: Lavorazioni di falegnameria e carpenteria per serramenti, adattamenti e simili			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni d'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Utensili elettrici. Sega circolare a disco o a pendolo. Scale a mano semplici e doppie. Trabattelli.	Elettrico	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	Collegare la sega circolare all'impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Contatto con gli organi in movimento	Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni degli organi in movimento.	Non indossare abiti svolazzanti. Non rimuovere le protezioni. Per il taglio dei piccoli pezzi fare uso dell'apposito spingitoio.
	Rumore	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni.	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di persone dall'alto	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
	Polveri	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con i materiali	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative informazioni all'uso per l'eventuale impiego di collanti.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Evitare i contatti diretti con i collanti.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Esecuzione: Rimozione/posa in opera di serramenti metallici, adattamenti e simili			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, leva.	Contatti con le attrezzature	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di materiale dall'alto	Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono riportare la loro portata massima.	Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.
Saldatrice elettrica	Elettrico	La macchina deve essere usata da personale competente. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Posizionare la macchina al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti ad urti o ad usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.
Impianto di saldatura ossiacetilenica	Incendio, esplosione	Le bombole devono essere contenute e spostate in posizione verticale e legate negli appositi carrelli. Verificare le condizioni delle tubazioni flessibili, dei raccordi e delle valvole contro il ritorno di fiamma.	Mantenere le bombole lontane dalle fonti calore. Utilizzare gli appositi carrelli per contenere e spostare le bombole. Sulle bombole vuote avvitare il cappellotto e collocarle ove appositamente previsto.
	Radiazioni	Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali) e le relative informazioni a tutti gli addetti alla saldatura.	Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali).
Smerigliatrice. Flessibile portatile.	Proiezione di materiale incandescente	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, occhiali o schermi) e adeguati indumenti protettivi, con le relative informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla saldatura.	Usare i dispositivi di protezione individuale e indossare indumenti protettivi.
	Contatti con gli organi in movimento	Autorizzare all'uso solo personale competente. Verificare che l'utensile sia dotato della protezione del disco e che l'organo di comando sia del tipo ad uomo presente.	Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso dell'utensile. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali.
	Proiezione di schegge	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermo) con informazioni sull'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale.

segue

segue

Lavori in posizione elevata	Elettrico	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi.
	Rumore	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull'uso. Effettuare periodiche manutenzioni.	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Cadute a livello	I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano o transitano nella zona. Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Cadute dall'alto	Predisporre idonee opere protettive in relazione alle lavorazioni da doversi eseguire e revisionare quelle esistenti. Se necessario occorre fornire la cintura di sicurezza indicando i punti d'attacco della fune di trattenuta.	I lavori si devono svolgere facendo uso delle strutture protettive predisposte o indossando la cintura di sicurezza.
	Schiacciamento	Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che la struttura metallica possa procurare danni agli addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con il materiale tagliente e pungente	Fornire indumenti adeguati. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.	Indossare indumenti adeguati. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Scale a mano semplici e doppie. Trabattelli e ponti su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.	La scala ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. Quando i lavori si svolgono in presenza d'aperture e/o mancano i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, si deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.		

Esecuzione: Malte confezionate a mano			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune: pala, badile, secchio.	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Controllare la pressione dei pneumatici e le condizioni della ruota della carriola.
	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
	Polveri	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze	Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall'alto		

Esecuzione: Intonaci interni eseguiti a mano (rappezzi)			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Ponti su cavalletti. Impalcati. Ponteggi.	Cadute di persone dall'alto.	Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio. Applicare regolari parapetti, o sbarcare le aperture prospicienti il vuoto, se l'altezza di possibile caduta è superiore a m. 2. Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.	Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiali. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. E' vietato, inoltre, allestire ponti su cavalletti sul ponteggio.
	Schizzi e allergeni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte lunghe 4 m. e di sezione 5x20 o 4x30 cm. devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adequata resistenza.		

Esecuzione: Finiture			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Utensili elettrici: flessibile, smerigliatrice, portatile	Elettrico	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Rumore	In base alla valutazione del livello di esposizione personale, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione.	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli organi in movimento	Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni.	Non indossare abiti svolazzanti. Non rimuovere le protezioni.
	Caduta dei materiali dall'alto	Impartire precise disposizioni per l'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.	Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni ricevute.
Apparecchio di sollevamento			
Saldatrice elettrica ed ossiacetilenica	Temperature elevate Fiamme Radiazioni Polveri Fumi	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere, occhiali, schermi) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Caduta di persone dall'alto	Allestire adeguate opere protettive specifiche, se le esistenti fossero insufficienti, o fornire le cinture di sicurezza indicando i punti ove affrancare la fune di trattenuta.	Operare nel rispetto delle opere protettive appositamente allestite o fare uso della cintura di sicurezza.
	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Esecuzione: Smontaggio di piani di lavoro, ponti su cavalletti, trabattelli, tettoie e simili, ecc			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
<p>Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, mazza piccone, badile.</p> <p>Scale e Trabattelli.</p>	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici
	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.	La scala ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali.
	Caduta di materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Elettrico	La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere seguita da impiantista autorizzato.	Non rimuovere di propria iniziativa alcuna parte dell'impianto elettrico o di terra.
	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Qualora lo smontaggio delle strutture provvisorie esponesse a pericolo di caduta dall'alto per mancanza di protezione di carattere gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili.		

Esecuzione: Smontaggio della recinzione, compartimentazioni e simili			
<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
<p>Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, pala, martello, pinze, tenaglie, chiavi.</p> <p>Autocarro</p> <p>Autocarro con braccio idraulico o autogru</p>	Contatti con le attrezzature	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi. Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture anche in relazione al loro possibile riutilizzo.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi.
	Investimento	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dell'autogru a personale non qualificato.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnalazione di sicurezza.
	Ribaltamento del mezzo	I percorsi non devono avere pendenze eccessive.	Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati.
	Caduta di materiali dall'alto.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione.	Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Scale a mano semplici e doppie.	Schiacciamento	Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e verificarne l'applicazione durante l'operazione.	Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
	Cadute di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia nelle scale doppie del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
Trabattelli.	Caduta di persone.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.	Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare persone o materiale sul trabattello.
	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Investimento degli elementi rimossi o in fase di rimozione.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio.	Attenersi alle disposizioni impartite.

PER TUTTE LE SCHEDE OPERATIVE CH ESEGUONO AFFERENTI ALLA SICUREZZA PER LE FASI SIGNIFICATIVE DI LAVORAZIONE E PROCEDURE STANDARDIZZATE RICHIESTE DEL PRESENTE PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO

<i>Attività e mezzi in uso</i>	<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dell'impresa</i>	<i>Misure di sicurezza a carico dei lavoratori</i>
Attrezzi d'uso comune, Autocarro, Automezzi, Mezzi d'opera, ecc.	Contagio da Covid-19, varianti e simili	Attuare e seguire i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione della singola lavorazione. Distanziamento, uso di presidi sanitari, informazione e formazione, controlli, igiene personale, sanificazione, ecc.	Attuare e seguire i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione della singola lavorazione. Distanziamento, uso di presidi sanitari, informazione e formazione, controlli, igiene personale, sanificazione, ecc.
Avvertenze	<p>Si dovranno rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).</p> <p>(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)</p>		

UTENSILI ELETTRICI (saldatrice elettrica, trapano, flessibile, ecc.)	
Note generali:	
<ul style="list-style-type: none"> - l'attrezzatura dovrà essere corredata da libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4 D.Lgs 81/08) - l'attrezzatura deve possedere i requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 71 del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09) - presso la macchina dovranno essere esposte la disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (art. 70 e punto 1.8.1 dell'allegato VI del D.Lgs 81/08) 	
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	
Prima dell'uso	<ul style="list-style-type: none"> - accertarsi che l'attrezzatura sia marcata CE - utilizzare gli utensili o gli attrezzi solo per l'uso cui sono destinati e nel modo più appropriato - verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni - verificare la pulizia dell'area circostante - verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro - controllare a vista lo stato di efficienza delle attrezzature - verificare l'integrità dei collegamenti elettrici - verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione - segnalare le zone esposte a livello di rumorosità elevato
Durante l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - afferrare saldamente l'utensile - non abbandonare l'utensile ancora in moto - indossare i dispositivi di protezione individuale - utilizzare gli utensili in modo da non arrecare danni ad altre strutture - durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta - distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'utilizzo degli attrezzi - non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da un eventuale caduta dall'alto
Dopo l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali - lasciare la zona circostante pulita - verificare l'efficienza delle protezioni - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi	
Dispositivi di protezione individuale	
<ul style="list-style-type: none"> - punture, tagli, abrasioni, lesioni per contatto con organi mobili - rumore - scivolamenti, cadute a livello - caduta di materiale dall'alto - inalazioni di polveri e fibre - elettrocuzione - proiezione di schegge e/o materiali - vibrazioni - diffusione e contagio da Covid-19, varianti e simili 	<ul style="list-style-type: none"> - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - occhiali - mascherina - indumenti protettivi - presidi sanitari come da protocollo sicurezza vigente Covid-19, varianti e simili

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI	
Note generali:	
<ul style="list-style-type: none"> - l'attrezzatura dovrà essere corredata da libretto d'uso e manutenzione (art. 70 D.Lgs 81/08) - l'attrezzatura deve rispondere ai requisiti dell'art. 81 del D.Lgs 81/08 - l'attrezzatura deve possedere i requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 71 del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09) - verificare che l'utensile sia a doppio isolamento e a bassa tensione (Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 	
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	
Prima dell'uso	<ul style="list-style-type: none"> - verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni - verificare la pulizia dell'area circostante - verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro - verificare l'integrità dei collegamenti elettrici - verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
Durante l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - afferrare saldamente l'utensile ed eseguire il lavoro in posizione stabile - non abbandonare l'utensile ancora in moto - indossare i dispositivi di protezione individuale - se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro - verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione - non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione - segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia - per i lavori all'aperto, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra - nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, vietare l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra - se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra - gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se alternata, ed a 50 Volt verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra (Allegato V parte il punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - l'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento - gli utensili elettrici portatili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno (Allegato V parte II punto 5.16 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto
Dopo l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali - lasciare la zona circostante pulita - verificare l'efficienza delle protezioni - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento - staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro

<i>Possibili rischi connessi</i>	<i>Dispositivi di protezione individuale</i>
<ul style="list-style-type: none"> - punture, tagli, abrasioni - elettrici - rumore - scivolamenti, cadute a livello - caduta di materiale dall'alto - proiezione di schegge - inalazione di polveri e fibre - diffusione e contagio da Covid-19, varianti e simili 	<ul style="list-style-type: none"> - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - occhiali - mascherina - presidi sanitari come da protocollo sicurezza vigente Covid-19, varianti e simili

UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE (piccoli utensili manuali utilizzati per diversi lavori, carrelli e simili)

Note generali:

- l'attrezzatura deve possedere i requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 71 del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09)

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso	<ul style="list-style-type: none"> - verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni - controllare a vista lo stato di efficienza delle attrezzature e delle loro parti che, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituite con altre o sottoposte ad idonea manutenzione - verificare la pulizia dell'area circostante - verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro - evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso - sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature, i manici devono essere dotati, alle estremità, di manopole antiscivolo - assicurarsi che le attrezzature siano prive di ruggine o poco solide - assicurarsi che le attrezzature siano conformate alla loro condizioni di impiego ed utilizzo - mantenere gonfi a sufficienza i pneumatici - per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi
Durante l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - afferrare saldamente l'utensile - indossare i dispositivi di protezione individuale - utilizzare gli utensili in modo da non arrecare danni ad altre strutture - nel caso di utilizzo del piccone si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione l'entità dei colpi in riferimento soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andrà a conficcare e di irrorare i materiali con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Allegato IV punto 2.2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura degli attrezzi - non appoggiare i manici delle attrezzature al torace mentre con le due mani si fa forza - non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile
Dopo l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali - lasciare la zona circostante pulita - verificare l'efficienza delle protezioni - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta di materiale dall'alto
- inalazioni di polveri e fibre
- proiezione di schegge
- vibrazioni
- diffusione e contagio da Covid-19, varianti e simili

Dispositivi di protezione individuale

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali
- mascherina
- presidi sanitari come da protocollo sicurezza vigente Covid-19, varianti e simili

SEGA A DENTI FINI	
Note generali:	
- l'attrezzatura deve possedere i requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 71 del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09)	
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	
Prima dell'uso	<ul style="list-style-type: none"> - verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - la lama della sega sarà ben fissata al telaio - la sega deve essere idonea allo scopo cui è destinata ed in ottimo stato di conservazione - fissare le lame su tutta la loro lunghezza durante l'operazione dell'affilatura
Durante l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - afferrare saldamente l'utensile - indossare i dispositivi di protezione individuale - utilizzare gli utensili in modo da non arrecare danni ad altre strutture - durante l'uso della sega a denti fini sarà controllato frequentemente lo stato della lama e del manico (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - durante l'uso della sega a denti fini sarà ricordato ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega leggermente inclinata e non in maniera repentina - per iniziare il taglio è opportuno tenere la sega leggermente inclinata. Il pezzo da tagliare va fissato in modo che vibri il meno possibile - iniziare il taglio tirando la lama. Premere il pollice sulla lama tenendolo il più possibile lontano dai denti. Verso la fine del taglio ridurre la pressione sulla sega - i lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega a denti fini finché la stessa è in funzione
Dopo l'uso	<ul style="list-style-type: none"> - lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali - lasciare la zona circostante pulita - verificare l'efficienza delle protezioni - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi	
<ul style="list-style-type: none"> - urti, colpi, impatti, compressioni - punture, tagli, abrasioni - rumore - caduta di materiale dall'alto - inalazioni di polveri e fibre - proiezione di schegge - vibrazioni - diffusione e contagio da Covid-19, varianti e simili 	Dispositivi di protezione individuale
	<ul style="list-style-type: none"> - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - occhiali - mascherina - presidi sanitari come da protocollo sicurezza vigente Covid-19, varianti e simili

SI RACCOMANDA DI NON SOTTOVALUTARE I RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, CANCEROGENI, DA RADON, DA AMIANTO E SIMILI. VISTE LE LAVORAZIONI IN PROGRAMMA, IL PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESIST. OGGETTO D'INTERVENTO E/O SUCCESSIVI INTERVENTI MANUTENTIVI, ECC., IN CASO DI LAVORAZIONI SU INTONACI, MANUFATTI VARI, DEMOLIZIONI, SCASSI E SIMILI E RIMOZIONI IN GENERE L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE PER ISCRITTO EVENTUALI RITROVAMENTI QUALI MATERIALI, MANUFATTI, ECC. A BASE D'AMIANTO O ALTRO MATERIALE SOSPETTO E AD ATTUARE LE PROCEDURE AI SENSI DI LEGGE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO CORRETTI (PROVVEDERE AL PIANO DI LAVORO, AVVISARE GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA PER, SE NECESSARIE, ATTUARE LE PRIME MISURE PIÙ URGENTI QUALI "BAGNARE" LE POLVERI SE DIFFUSE E I MANUFATTI SOSPETTI, CONFINAMENTO, ECC.).

SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA DI FARE MOLTA ATTENZIONE NELLE EVENTUALI PICCOLE OPERE DI DEMOLIZIONE PREVISTE A PROGETTO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADIACENZE DA MANTENERE.

MOVIMENTAZIONE CARICHI

1. Obiettivo

- 1.1. Ridurre i rischi derivanti da attività lavorative effettuate tramite movimentazione manuale dei carichi (lesioni dorsolombari), con particolare attenzione nelle fasi di stoccaggio, posizionamento dei componenti, trasporto materiali, etc; i rischi sono correlati a:
- le condizioni ambientali e di cantiere dove avviene la movimentazione,
 - le modalità di esecuzione dei lavori,
 - le possibilità di presa degli oggetti ed il DPI necessari,
 - le modalità di sollevamento e posizionamento (procedure movimentazione),
 - le distanze percorse e i tempi dedicati,
 - il peso dei materiali movimentati e il loro baricentro gravitazionale,
 - i tempi delle fasi e le condizioni fisiche dei lavoratori.
 - rischio biologico generico, diffusione e contagio da covid-19, varianti e simili.

3. Requisiti di sicurezza richiesti dal piano

- 3.1. I carichi debbono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze lasciando adeguati periodi di riposo all'addetto; ove possibile è opportuno eseguire la riorganizzazione delle procedure di lavoro, con l'obiettivo di minimizzare le esigenze di movimentazione manuale dei carichi.
- 3.2. La forma, il volume e le dimensioni dei carichi da movimentare debbono essere tali da facilitare la presa, lo spostamento ed il posizionamento (deposito); il peso e le dimensioni del carico debbono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore.
- 3.3. I materiali debbono avere un idoneo sistema di presa ed una base stabile per poter garantire una movimentazione in sicurezza; ove possibile e quando sia richiesto dalle procedure lavorative; è necessario dotarli di sistemi di agganciamento o anticaduta.
- 3.4. Il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non richiedere di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una torsione/inclinazione dello stesso; lo sforzo fisico necessario alla movimentazione non deve presentare rischi di lesioni dorsolombari, richiedere torsioni del tronco, richiedere movimenti bruschi, richiedere di assumere posizioni instabili del corpo.
- 3.5. I lavoratori esposti a rischio di tagli o lacerazioni durante la presa e movimentazione del carico devono essere dotati dei guanti di protezione o di altri dispositivi di protezione individuale idonei.
- 3.6. L'entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente progettata e gestita in funzione della lunghezza del tragitto; il peso del carico che si muove deve essere inferiore a 30 Kg per gli uomini, 20 Kg per donne ed adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine.
- 3.7. La superficie del posto di lavoro dove si svolge la movimentazione ed il deposito dei carichi deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti.
- 3.8. Il livello di illuminazione dei posti di lavoro debbono essere adeguato alle attività di movimentazione e deposito che vi si dovranno svolgere.
- 3.9. I lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi debbono essere adeguatamente formati ed informati sui rischi dell'operazione e sulle corrette modalità per eseguirla.
- 3.10 Si devono rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

MOVIMENTAZIONE IN CANTIERE

1. Obiettivo

- 1.1. Ridurre i rischi derivanti dalle attività lavorative mirate alla movimentazione dei carichi ed effettuate tramite l'impiego dei mezzi e macchine da cantiere, durante le fasi di stoccaggio, posizionamento dei componenti, trasporto, etc. In particolare i rischi sono legati a:
- le modalità e le prassi per l'uso di macchine e mezzi da cantiere,
 - le modalità di imbracatura, sollevamento e posizionamento dei componenti,
 - caduta e ribaltamento delle macchine causa errata manovra,
 - contusione, investimento, schiacciamento, degli operai con le macchine,
 - schiacciamento degli operai da materiale caduto dalle macchine,
 - l'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi,
 - elettrocuzione e abrasioni varie.
 - rischio biologico generico, diffusione e contagio da covid-19, varianti e simili.

3. Requisiti di sicurezza richiesti dal piano

- 3.1. Deve essere predisposta adeguata segnalazione delle vie di transito dei mezzi di trasporto, con particolare attenzione alle aree di sosta per i mezzi addetti al trasporto ed allo stoccaggio del materiale di risulta.
- 3.2. Deve essere predisposto idoneo posizionamento ed alloggiamento delle macchine e degli attrezzi onde evitare il reciproco intralcio durante le fasi di lavoro o di transito degli addetti.
- 3.3. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento, compresi i loro elementi costitutivi, i loro ganci, i loro ancoraggi ed i loro sostegni devono essere:
- ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per l'utilizzazione cui sono destinati;
 - correttamente montati e utilizzati;
 - mantenuti in buono stato di funzionamento;
 - verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni giuridiche;
 - manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione adeguata.
- 3.4. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento deve recare, in modo visibile, l'indicazione del valore del suo carico massimo.
- 3.5. Gli apparecchi di sollevamento così come i loro accessori non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati.
- 3.6. Le modalità di impiego degli apparecchi debbono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili.
- 3.7. La velocità dei mezzi di trasporto è regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
- 3.8. Durante la fase di sollevamento e posa dei carichi delle opere di finitura, ed in base alle schede tecniche fornite dai costruttori, deve essere prevista una specifica imbracatura idonea alle caratteristiche dell'elemento sollevato (imbracatura a tensione, ganci, funi, etc.)
- 3.9. Deve essere designato, durante la fase di sollevamento o posa dei carichi un soggetto posto alla sorveglianza dell'azione, che ne guidi le fasi e la precisione, che si occupi di allontanare personale temporaneo o non richiesto dalla manovra dall'area di azione della macchina; particolare attenzione deve essere prevista nelle fasi di avvicinamento ed arresto della macchina.
- 3.10. Nell'utilizzo di gru su autocarro, argani a cavalletto e simili per il sollevamento di materiali da stoccare, non possono essere utilizzate forche semplici (adibite solo alla movimentazione orizzontale), ma forche a cestello (adibite alla movimentazione verticale) dotate di idonei ganci con chiusure efficaci.
- 3.11. L'operatore della gru su autocarro, argani a cavalletto e simili deve esser dotato di buona visibilità per evitare che il sollevamento e la movimentazione dei carichi possa costituire pericolo sia per gli operai presenti.
- 3.12. All'occorrenza, le macchine devono essere dotate di strutture concepite per proteggere il conducente dal rischio di venir schiacciato, in caso di ribaltamento della macchina e contro la caduta di oggetti.
- 3.13. I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di idonei sistemi di frenatura o arresto automatico in mancanza di energia elettrica.
- 3.14. Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o l'esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.
- 3.15. I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge debbono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 (ex art. 177/178/179 del DPR 547/55), e rispettare i coefficienti di sicurezza previsti.
- 3.16. Funi e catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali e relativo programma di manutenzione.
- 3.17. Gli apparecchi di cantiere devono essere dotati di libretto di macchina in cui sono registrati gli interventi di verifica e manutenzione effettuati secondo la normativa vigente ("Direttiva Macchine").
- 3.18. Deve essere predisposto un programma di verifica dell'efficienza dei sistemi di protezione acustica dei motori, delle macchine e dei mezzi meccanici da utilizzare.
- 3.19. Si devono rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

TETTOIE DI PROTEZIONE/PASSAGGI COPERTI E SIMILI, TRABATTELLI, PONTI SU CAVALLETTI, PIANI DI LAVORO E SIMILI

1. Ridurre i rischi derivanti dalle attività lavorative effettuate su impalcature e trabatelli e simili: in particolare il rischio legato a:

- la natura del terreno e le sue condizioni per l'appoggio delle strutture,
- le procedure di montaggio e smontaggio dei trabatelli e simili e delle impalcature, caduta dalle altezze di lavorazione,
- schiacciamento da materiale caduto dai bordi o dalle macchine presenti su impalcature e trabatelli e simili,
- elettrocuzione e abrasioni varie.
- rischio biologico generico, diffusione e contagio da covid-19, varianti e simili.

3. Requisiti di sicurezza richiesti dal piano

- 3.1. Prima dell'inizio del montaggio dei trabatelli e simili, devono essere prese le misure idonee per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi o di altri sistemi di distribuzione aerea; è obbligatorio coordinare le procedure di montaggio e smontaggio con gli enti ed i soggetti locali preposti alla gestione ed alla manutenzione delle reti.
- 3.2. Deve essere effettuato il controllo se i ponteggi metallici fissi ed assimilati sono dotati del necessario libretto del ponteggio, comprendente le copie dell'autorizzazione ministeriale, lo schema di montaggio di quel particolare ponteggio, la tipologia di ancoraggi previsti, le misure minime per il suo uso operativo.
- 3.3. Quando il trabattello e simili venga montato in difformità da quelli che sono gli schemi previsti dal libretto, deve essere effettuata una valutazione preliminare della sua stabilità progettuale da parte di un professionista abilitato.
- 3.4. I trabatelli e simili devono essere montati e smontati da personale esperto e sotto la sorveglianza di un preposto, che deve fornire agli operai addetti le modalità procedurali (approntamento opere provvisorie) ed i dispositivi minimi di sicurezza (cinture di sicurezza ancorate a parti stabili) e i mezzi di protezione del tipo adottato nei lavori edili, dotati di cuscini e bretelle (per scaricare il peso su tutto il corpo in caso di caduta).
- 3.5. Al momento della loro messa in opera deve essere effettuato il controllo della resistenza e della tenuta delle reti di protezione, il controllo della resistenza e della tenuta degli attacchi previsti per le cinture.
- 3.6. Il trabattello e simili deve essere dotato di opportuno piano di calpestio; questo deve coprire l'intera superficie, essere dotato di tavole adeguatamente resistenti e di normale parapetto con tavole fermapiEDE per altezze superiori a 2 metri.
- 3.7. I mezzi di accesso, andatoie e passerelle devono essere in numero sufficiente ed in buone condizioni; le scale dei ponteggi non devono essere l'una in prosecuzione dell'altra.
- 3.8. In caso di utilizzo di scale portatili, queste devono essere fissate sia al piede a terra, sia al piede in alto, avere la giusta inclinazione e sporgere di oltre 1 metro al di sopra del piano di arrivo.
- 3.9. Le piattaforme di carico e scarico dei materiali debbono essere sfalsate piano per piano e avere il parapetto pieno.
- 3.10. In caso di utilizzo di impiego di attrezzi manuali nei lavori di elevazione, deve essere presente sul ponteggio una cassetta porta attrezzi; anche in questo caso deve essere predisposta adeguata protezione delle zone di lavoro e di transito esposte al pericolo della caduta di materiali (reti, mantovane, parapetti pieni, tettoie, etc.).
- 3.23. Si devono rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

N.B. NELL'ALLESTIMENTO DI PONTEGGI/TETTOIE DI PROTEZIONE, PIANI DI LAVORO, PONTI SU CAVALLETTI, TRABATTELLI E QUANT'ALTRO OCCORRENTE AL FINE DI ESEGUIRE IN SICUREZZA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PERIMETRICI IN QUESTIONE, L'IMPRESA APPALTATRICE DELLE OPERE DOVRÀ ASSICURARE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE, DOTATI CIOÈ DI CORRIMANO E DI BARRIERE PROVviste DI FERMAPIEDE, ECC., DI BARRIERE DI PROTEZIONE, E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PIENA SICUREZZA, INCLUSA EVENTUALE REDAZIONE PIMUS E POS CON CALCOLO PONTEGGIO SE OBBLIGATORIO PER TETTOIE DI PROTEZIONE E SIMILI, GARANTENDO IDONEA GUARDIANIA E CUSTODIA DEL CANTIERE E DELL'AREA DI LAVORO CHE DOVRÀ ESSERE OPPORTUNAMENTE PERIMETRATA E SEGNALATA; DOVRANNO INOLTRE ESSERE SEGNALATI GLI ACCESSI AL CANTIERE DALLA STRADA/PIAZZA, ECC.

L'IMPRESA DOVRÀ INOLTRE ALLESTIRE IL CANTIERE ED ESEGUIRE I LAVORI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, DI QUELLE RELATIVE ALLA BUONA TECNICA COSTRUTTIVA, SOLLEVANDO QUINDI DA OGNI RESPONSABILITÀ IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER EVENTUALI DANNI CAGIONATI A TERZI.
IL CANTIERE DOVRÀ ESSERE CHIUSO E RECINTATO, SPECIE DURANTE I PERIODI NOTTURNI, EVITANDO INTERFERENZE ESTERNE.

ULTERIORI NOTE IMPORTANTI:

VANNO SEGNALATE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE TUTTE LE INTERRUZIONI ED I CAMBI DI IMPRESE.

SI RACCOMANDA L'USO DI TUTTI I D.P.I., I D.P.C. E DI TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E S.M.I.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

(a titolo indicativo e non esaustivo)

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

All'ingresso dei locali oggetto dei lavori previsti, deve essere esposta idonea segnaletica indicante rischi, pericoli, comportamenti corretti da adottare e DPI da utilizzare all'interno. Parimenti anche per l'area di stoccaggio esterna.

Dovrà inoltre essere presente segnaletica specifica rischio Covid-19, riportante le regole e i comportamenti da adottare in cantiere per prevenire e contenere la diffusione del virus.

IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

**SI PRECISA CHE VERRA' UTILIZZATO L'IMPIANTO ELETTRICO
PRESENTE NEI LOCALI CON SERRAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO**

Protezione delle persone

Il contatto di una persona con parti attive di un impianto elettrico può provocare un passaggio di corrente attraverso il corpo umano con conseguenze anche mortali.

In funzione degli effetti fisiopatologici prodotti dalla corrente elettrica sul corpo umano si sono fissati dei limiti di sicurezza.

La sicurezza delle persone nei confronti della corrente elettrica può essere perseguita tramite diversi sistemi di protezione di tipo attivo o passivo che permettono di limitare il valore della corrente o di ridurre il tempo in cui fluisce attraverso il corpo umano.

Si distinguono due modalità di contatto di una persona con parti in tensione di un impianto elettrico:

- contatto diretto;
- contatto indiretto.

Contatti diretti

Si deve evitare di entrare in contatto diretto con parti attive dell'impianto

Isolamento dei conduttori


Doppia sicurezza sul contatto: Canali in materiale plastico

Doppio isolamento di conduttori

Grado di protezione IP

Contatti indiretti

Si entra in contatto con parti che in condizioni ordinarie NON sono in tensione (Masse o Masse estranee)



Quadri da cantiere

- Sono quadri “particolari”, soprattutto in termini di tenuta all’acqua.
- Devono rispondere alla Norma Cei EN 60439-4 (CEI 17-13/4) – Quadri ASC (Apparecchiature Assiemate per Cantiere)

Quadri da cantiere



Prese a spina da cantiere

Le prese a spina devono essere preferibilmente conformi alla norme EN 60309-1 e EN 60309-2



Prese a spina da cantiere

Nei piccoli cantieri e dove le condizioni ambientali lo permettano (presenza di acqua, polvere e urti) è comunque possibile l'utilizzo di prese per uso domestico e similare



Sono ammessi gli adattatori di sistema (civile e industriale) conformi alla norma EN 50250



Questi prodotti sono adatti ad un uso temporaneo

Prese a spina da cantiere

E' preferibile che le presa a spina mobili abbiano un grado di protezione minimo

IP67

a meno che non sia certa la destinazione d'uso in ambienti senza particolare rischio di presenza di polvere e acqua



***PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI CONTAGIO COVID-2019
E SIMILI***

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19 E SIMILI

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico e chimico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. In data 14/03/2020 Parti sociali e Governo hanno siglato un accordo (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) sulle misure per contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il protocollo contiene indicazioni operative per le aziende al fine di applicare in modo uniforme in tutta Italia le indicazioni emanate dalle Istituzioni per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Protocollo di regolamentazione per i cantieri edili.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- Decreto legge 25 Marzo 2020, n.19;

- Ordinanze dei Ministeri italiani in materia di Covid-19;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 settembre 2020;
- Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020;
- Decreto del Ministro della Salute del 04 Novembre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020;
- Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, e successiva conversione in Legge 29.01.2021 n. 6;
- Decreto Legge 05 gennaio 2021, n. 1;
- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- Decreto del Ministro della Salute del 16 Gennaio 2021:
- Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7;
- Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2021;
 - Decreto del Ministro della Salute del 05 Marzo 2021;
 - Decreto del Ministro della Salute del 12 Marzo 2021;
 - Decreto Legge 12 marzo 2021, n. 29;
 - Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
 - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41;
 - Decreto del Ministro della Salute del 26 Marzo 2021;
 - Decreto del Ministro della Salute del 30 Marzo 2021;
 - Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
 - Decreto del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021;
 - Decreto del Ministro della Salute del 9 Aprile 2021;
 - Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
 - Decreto del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;
- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 29 marzo 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 03 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 38 del 06 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 40 del 07 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
 - Chiarimenti di interesse generale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 50 del 02 maggio 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 111 del 20 ottobre 2020;
 - Decreto Ministro della Salute e Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 23 ottobre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 120 del 26 ottobre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 130 del 19 novembre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 131 del 28 novembre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 135 del 04 dicembre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 139 del 12 dicembre 2020;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 3 del 09 gennaio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 5 del 15 gennaio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 14 del 30 gennaio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 17 del 09 febbraio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 19 del 12 febbraio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 20 del 12 febbraio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 26 del 23 febbraio 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 30 del 02 marzo 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 32 del 05 marzo 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 35 del 12 marzo 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 36 del 12 marzo 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 37 del 14 marzo 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 46 del 6 aprile 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 47 del 10 aprile 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 48 del 13 aprile 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 49 del 16 aprile 2021;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 51 del 24 aprile 2021;

- PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

- Ordinanze e decreti dei Resp. della Protezione civile nazionale e regionali;

- Disposizioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS, di altri Enti in materia Covid-19, di altre Regioni o a livello comunale e sovracomunale (dentro e fuori Regione), Enti territoriali e tutte le normative e disposizioni a cui sono soggette le imprese coinvolte nel cantiere in questione, anche quelle legate alla propria ragione sociale, sede legale, operative, ecc.;

- **Successive modifiche e integrazioni.**

- **Il quadro normativo sopra esposto è indicativo può non essere sufficientemente esaustivo quindi si rimanda comunque a tutta la normativa, protocolli sicurezza, linee guida, norme di buona regola e di buona tecnica in materia di Sars-CoV-2/Covid-19 e simili. L'impresa dovrà rispettare comunque le misure più restrittive emanate dagli enti competenti in materia, anche in funzione delle singole aree geografiche in cui è ubicato il cantiere (ad esempio Vademecum Politecnico di Torino, ecc.).**

Segue in allegato:

- Documentazione riportante accorgimenti, regole e raccomandazioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus Covid-19.

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali




Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore



Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere



In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere



Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone


Niente strette di mano



Niente abbracci



Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri



Usare correttamente le mascherine



Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri



Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!

cncpt
Network della sicurezza in edilizia

ANCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

Un cantiere protetto
si costruisce insieme



REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca

NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

OK



Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME



1 È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali

**CALL
DOCTOR
1500**



2 In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500

112



3 In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112

OK



Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

**Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!**

cncpt
Network della sicurezza in edilizia


ANCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

**LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA**



**EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO**



**NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI**




**EVITA LUOGHI
AFFOLLATI**



**ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS**



**EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA**



**COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO**



**SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI**

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrp Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una persona infetta da COVID-19 o sei stato in un'area a rischio oppure hai lavorato in una struttura sanitaria con pazienti COVID-19, resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020



Ministero della Salute



salute.gov.it/nuovocoronavirus

PRECISAZIONI FINALI:

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, A SEGUITO DI UN APPROFONDIMENTO IN MERITO A MODALITA' OPERATIVE E ORGANIZZATIVE DELLE FASI LAVORATIVE, POTRA' ESSERE FORNITA ALL'IMPRESA APPALTATRICE APPOSITA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE.

FASCICOLO TECNICO

*Ai sensi dell'Art.100 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 e allegati (ex D.lgs. 494/96 e s.m.i.)
e succ. D.Lgs n° 106 del 03.08.2009 recante "disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n° 81/2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*

➤ Committente:

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Struttura Complessa Tecnico, con sede in Corso Carlo Brunet, n. 19/A – 12100 CUNEO

➤ Ubicazione Cantiere:

OSPEDALE S. CROCE - VIA MICHELE COPPINO N. 26 - 12100 CUNEO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI: MANUTENZIONE PARATIE E SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

**S T U D I O
B E R T A N O**

SERVIZI PROGETTAZIONE
EDILIZIA URBANISTICA
AMBIENTE TERRITORIO

VICOFORTE - CUNEO

VIA FRANCESCO GALLO 11
12080 VICOFORTE (CN)
TELEF/FAX 0174. 56.39.61
PART. IVA 02442780041


ARCH. CLAUDIO BERTANO
CF BRT CLD 68L22 F351N

CLAUDIO.BERTANO@LIBERO.IT



Vicoforte, 25.05.2021

Il coordinatore per l'esecuzione
Arch. Claudio Bertano



Il Committente
Azienda Ospedaliera
S. Croce e Carle – Cuneo

L'impresa appaltatrice

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

PORTE

1° Sopralluogo di controllo *semestrale, estate ed inverno*

- controllo dello stato dei battenti;
- controllo delle aperture;
- verifica dello stato dei cardini e delle cerniere;
- verifica delle serrature;
- verifica dello stato dei mastici dei vetri;
- stato di corrosione per le porte metalliche.

2° Manutenzione *annuale*

- pulizia con acqua e asciugatura (annuale);
- ingrassaggio e lubrificazione degli organi di manovra (due volte all'anno);
- sostituzione della ferramenta difettosa (ogni volta che è necessario);
- in caso di cattivo stato rifacimento dei mastici ferma vetri (circa ogni 7 anni).

Rischi potenziali durante le manutenzioni:

- lesioni personali
- contatto con sostanze tossiche.
- rischio chimico;
- rischio biologico generico, da Covid 19, varianti e simili.

Prevenzione:

- utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale
- rispetto dei PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

SERRAMENTI IN METALLO, PVC E SIMILI

1° Sopralluogo di controllo *semestrale, estate ed inverno*

- verifica della messa in squadra;
- controllo dell'apertura;
- controllo dello stato della verniciatura;
- eventuali fessurazioni;
- controllo delle sigillature dei vetri;
- verifica accessori.

2° Manutenzione

- pulizia dei canali di scarico acqua e delle bocchette di recupero (annuale);
- pulizia con acqua e asciugatura (annuale);
- ingrassaggio e lubrificazione degli organi di rotazione e di chiusura (annuale);
- pitturazione (ogni volta che è necessario, circa ogni 7 anni);
- sostituzione o riprese dei mastici fermavetro (ogni volta che è necessario, circa ogni 7 anni).

Rischi potenziali durante le manutenzioni:

- caduta dall'alto di uomini e materiali
- lesioni personali
- contatto con sostanze tossiche.
- rischio chimico;
- rischio biologico generico, da Covid 19, varianti e simili.

Prevenzione:

- utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale
- montaggio di trabattelli mobili con sistemi di bloccaggio delle ruote durante le lavorazioni
- rispetto de i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e smi (Governo, MIT, Ministero del lavoro, Parti Sociali, ANCE, ecc.. INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

CORONAVIRUS SARS CoV-2/COVID-19, VARIANTI E SIMILI

Visite

- **visite mediche, verifiche periodiche, tamponi**

Gestione:

- ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020
- Misure igienico-sanitarie
 - a) lavarsi spesso le mani.
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
 - j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Rischi potenziali:

- contagio, rischi biologici e chimici, respiratori, febbre

Prevenzione:

- utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale, mascherine, guanti, prodotti per la igienizzazione, sanificazione e disinfezione, ecc.
- rispetto delle disposizioni in materia vigenti.

SI PREMETTE CHE QUANTO SEGUE E' ANCOR PIU' PRESSANTE CONSIDERATA LA SITUAZIONE PASSATA, PRESENTE E FUTURA IN MERITO A LIMITAZIONI E PRECAUZIONI, PREVENZIONI E RICADUTE, DISPOSIZIONI E MISURE ATTINENTI IL CORONAVIRUS SARS CoV-2/COVID-2019 E SIMILI.

(VEDASI CAPITOLO SPECIFICO IN MATERIA DI CUI ALL'INDICE DEL PRESENTE PSC)

N.B. L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E IL COMMITTENTE DOVRANNO IN OGNI CASO, RISPETTARE NORME DI BUONA PRASSI, LINEE GUIDA E NORME DI BUONA TECNICA VIGENTI SIA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CHE DOPO LA LORO ULTIMAZIONE AI FINI DI GARANTIRE ANCHE UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'OPERA NEL TEMPO.

IL COMMITTENTE, PERIODICAMENTE E' TENUTO AD AGGIORNARE IL FASCICOLO TECNICO E IL PIANO DI MANUTENZIONE ADEGUANDOLI ALL'OPERA E ALLE NORME VIGENTI ONDE PREVENIRE PERICOLI E DANNI A PERSONE E COSE.

N.B. PER QUANTO NON SUFFICIENTEMENTE ESPOSTO NEL PRESENTE PIANO VALGONO, SU TUTTO, LA NORMATIVA, LE LEGGI ED I CODICI VIGENTI IN MATERIA (DI SICUREZZA, ECC.)

N.B. LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESEGUIRSI CON MASSIMA CAUTELA PREVENENDO DANNI A PERSONE E COSE, ANCHE E SOPRATTUTTO TRATTANDOSI DI LAVORI IN STRUTTURA OSPEDALIERA CON PRESENZA DI ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'AMBITO SANITARIO E PAZIENTI, OLTRE A POSSIBILI INTERFERENZE CON ALTRE DITTE/SOGGETTI EVENTUALMENTE INCARICATI PER ULTERIORI LAVORAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE PSC.

L'IMPRESA DOVRA' ALLESTIRE IL CANTIERE ED ESEGUIRE I LAVORI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI RILASCIATI DAGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO AL CANTIERE IN QUESTIONE, TUTTE LE NORME, LE LEGGI E I CODICI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI SU SUOLO PRIVATO E SU SUOLO PUBBLICO NONCHE' NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, DI QUELLE RELATIVE ALLA BUONA TECNICA COSTRUTTIVA, SOLLEVANDO QUINDI DA OGNI RESPONSABILITÀ IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER EVENTUALI DANNI CAGIONATI A TERZI.

N.B. NELL'ALLESTIMENTO DI PONTEGGI/TETTOIE DI PROTEZIONE, PIANI DI LAVORO, PONTI SU CAVALLETTI, TRABATTELLI E QUANT'ALTRO OCCORRENTE AL FINE DI ESEGUIRE IN SICUREZZA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PERIMETRIALI IN QUESTIONE, L'IMPRESA APPALTATRICE DELLE OPERE DOVRÀ ASSICURARE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE, DOTATI CIOÈ DI CORRIMANO E DI BARRIERE PROVviste DI FERMAPIEDE, ECC., DI BARRIERE DI PROTEZIONE, E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PIENA SICUREZZA, INCLUSA EVENTUALE REDAZIONE PIMUS E POS CON CALCOLO PONTEGGIO SE OBBLIGATORIO PER TETTOIE DI PROTEZIONE E SIMILI, GARANTENDO IDONEA GUARDIANIA E CUSTODIA DEL CANTIERE E DELL'AREA DI LAVORO CHE DOVRÀ ESSERE OPPORTUNAMENTE PERIMETRATA E SEGNALATA; DOVRANNO INOLTRE ESSERE SEGNALATI GLI ACCESSI AL CANTIERE DALLA STRADA/PIAZZA, ECC.

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERNO. GLI AVVOLGIBILI DELLE APERTURE SARANNO MANTENUTI ABBASSATI DURANTE LE FASI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO DEI SERRAMENTI, IN MODO DA FUNGERE DA BARRIERA DI PROTEZIONE ED EVITARE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO VERSO L'ESTERNO LIMITANDO INOLTRE LA DISPERSIONE DI POLVERI ALL'ESTERNO, SI RACCOMANDA IN OGNI CASO LA MASSIMA PRUDENZA DURANTE TALI OPERAZIONI, EVENTUALMENTE DOTANDO LE APERTURE DI IDONEI PARAPETTI DI PROTEZIONE E MEDIANTE UTILIZZO DI IMBRACATURE ANTICADUTA.

N.B.: CONSIDERATO CHE I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN OSPEDALE SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE POLVERI COMPARTIMENTANDO IL PIU' POSSIBILE LE AREE OGGETTO DI INTERVENTO, ADOTTANDO OGNI ACCORTEZZA NECESSARIA PER EVITARNE E RIDURNE LA PRODUZIONE QUALI AD ESEMPIO UTILIZZO DI ASPIRATORI, UMIDIFICAZIONE/INNAFFIAMENTO DI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA, TELI, UTILIZZO DI SACCHI/CONTENITORI CHIUSI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI E DI INDUMENTI DI LAVORO POLVEROSI, UTILIZZO DI INDUMENTI PULITI PER IL TRANSITO NEI PERCORSI DI ACCESSO E RECESSO ALL'AREA DI LAVORO/UTILIZZO DI TUTE DA LAVORO NELLE AREE DI CANTIERE, DA TOGLIERE E RIPORRE IN SACCHI/CONTENITORI CHIUSI DURANTE I PERCORSI, INTERFERENTI CON ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'OSPEDALE, ECC.

SI PRECISA SIN D'ORA CHE L'IMPRESA, PER IL CONSUMO DEI PASTI, NON AVRA' ACCESSO ALLA MENSA DELL'OSPEDALE. INOLTRE L'IMPRESA NON POTRA' CONSUMARE I PASTI ALL'INTERNO DI LOCALI CON PRESENZA DI ADDETTI/PERSONALE/IMPIEGATI DELL'AMBITO SANITARIO E PAZIENTI.

IL CANTIERE DOVRÀ ESSERE IDONEAMENTE SEGNALATO, EVITANDO INTERFERENZE ESTERNE PER QUANTO POSSIBILE E DELIMITATO DAGLI SPAZI USUFRUITI/UTILIZZATI DAI PAZIENTI E ADDETTI DELL'OSPEDALE.

L'IMPRESA DOVRÀ INOLTRE ALLESTIRE IL CANTIERE ED ESEGUIRE I LAVORI NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, DI QUELLE RELATIVE ALLA BUONA TECNICA COSTRUTTIVA, SOLLEVANDO QUINDI DA OGNI RESPONSABILITÀ IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER EVENTUALI DANNI CAGIONATI A TERZI.

ULTERIORI NOTE IMPORTANTI:

VANNO SEGNALATE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE TUTTE LE INTERRUZIONI ED I CAMBI DI IMPRESE.

SI RACCOMANDA L'USO DI TUTTI I D.P.I., I D.P.C. E DI TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E S.M.I.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE, QUANDO NECESSARI, CONTENITORI IDONEI, NON CASUALI MA BEN SEGNALATI, PER EVITARE AD ES. EQUIVOCI TRA ACQUA E ACIDO MURIATICO, ECC.

SI RACCOMANDA DI NON SOTTOVALUTARE I RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, CANCEROGENI, DA RADON, DA AMIANTO E SIMILI.

VISTE LE LAVORAZIONI IN PROGRAMMA, IL PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESIST. OGGETTO D'INTERVENTO E/O SUCCESSIVI INTERVENTI MANUTENTIVI, ECC., IN CASO DI LAVORAZIONI SU INTONACI, MANUFATTI VARI, DEMOLIZIONI, SCASSI E SIMILI E RIMOZIONI IN GENERE L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL COORDINATORE PER ISCRITTO EVENTUALI RITROVAMENTI QUALI MATERIALI, MANUFATTI, ECC. A BASE D'AMIANTO O ALTRO MATERIALE SOSPETTO E AD ATTUARE LE PROCEDURE AI SENSI DI LEGGE PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO CORRETTI (PROVVEDERE AL PIANO DI LAVORO, AVVISARE GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA PER, SE NECESSARIE, ATTUARE LE PRIME MISURE PIÙ URGENTI QUALI "BAGNARE" LE POLVERI SE DIFFUSE E I MANUFATTI SOSPETTI, CONFINAMENTO, ECC.).

SI PRECISA INOLTRE CHE L'INTERVENTO NON PREVEDE L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DA FORNITORI ESTERNI, MA SARA' PRESENTE UN'AREA DI DEPOSITO ESTERNA AGLI AMBIENTI DI LAVORO, PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI SERRAMENTI SMONTATI DA SMALTIRE E QUELLI NUOVI DA MONTARE; L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRÀ OCCUPARSI DELLE PROVVISIE GIORNALIERE.

NON SONO PREVISTE LE INSTALLAZIONI DELLA BARACCA E DEL SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE, IN QUANTO L'ENTE APPALTANTE PROVVEDERÀ A DESTINARE ALCUNI SERVIZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE ESCLUSIVAMENTE AD USO DEGLI OPERAI DELLA DITTA ESECUTRICE, PER UNA DURATA ADEGUATA ALLE TEMPISTICHE INDICATE DALL'APPALTO.

ULTERIORI INDICAZIONI

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il POS tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

In particolare, si precisa che il personale dell'impresa:

- verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del personale sanitario, ai sensi della disciplina sulla privacy vigente, prima dell'accesso al cantiere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, dovranno seguire le indicazioni ed eventualmente essere monitorate dalla stessa struttura ospedaliera;
- dovrà fornire idonea dichiarazione al personale sanitario attestante l'assenza di sintomi legati al Covid 19, durante la fase di controllo della temperatura corporea;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, dell'Ente Appaltante e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- dovrà avere sempre esposto in modo visibile il tesserino di riconoscimento, per l'immediata identificazione da parte del personale sanitario e ulteriori soggetti.

Si dovranno inoltre rispettare i PROTOCOLLI DI SICUREZZA VIGENTI, 24 Aprile 2020, 6 Aprile 2021 e s.m.i. (Governo, MIT, Parti Sociali, INAIL, tutti i soggetti coinvolti non menzionati).

SI PRECISA CHE L'IMPRESA DOVRA' ATTENERSI ANCHE ALLE NORME DI SICUREZZA GIA' ORDINARIAMENTE VIGENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA.

SPECIFICHE SULLE PICCOLE DEMOLIZIONI PREVISTE A PROGETTO (MAZZETTE MURARIE E SIMILI):


SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA DI FARE MOLTA ATTENZIONE NELLE EVENTUALI PICCOLE DEMOLIZIONI PREVISTE A PROGETTO (MAZZETTE MURARIE E SIMILI) SE NECESSARIE E NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADIACENZE DA MANTENERE PREVENENDO EVENTUALI DANNI.

Vicoforte, 25.05.2021

La Committenza

L'Impresa

Il Tecnico

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text "Uscire con sicurezza pubblica: PREGARE E RISPETTARE LE NORME DELLA PROPRIA DEDICAZIONE" and a date "19/05/2021". Below the date, it says "Il Tecnico".